**Conto Corrente con la Posta**

# GAZZETTA UFFICIALE

*PARTE PRIMA* **DEL REGNO D'ITALIA**

**Anno LXVII** — **Roma — Mercoledì, 7 luglio 1926** — **Numero 155**

**Abbonamenti.**

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | **100** | **60** | **40** |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | **200** | **120** | **70** |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I) | » | **70** | **40** | **25** |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | **120** | **80** | **50** |

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

**Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.**

**Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.**

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

**Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.**

**La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:** Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: Dino Sforzini. — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*) — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zaculti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: L. Cappelli. — Udine: (*). — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi — *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E.N.I.T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *NB.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

## SOMMARIO

**Numero di pubblicazione** — LEGGI E DECRETI

# LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1428.**

REGIO DECRETO 1° luglio 1926, n. **1130.**

**Norme per l'attuazione della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

In virtù delle facoltà a Noi delegate dagli articoli 10, 11, 15, 16, 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro, di concerto col Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto e con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per l'economia nazionale e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## TITOLO I.

DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI UNITARIE O DI PRIMO GRADO.

### CAPO I.

*Della costituzione delle associazioni sindacali e del loro riconoscimento giuridico.*

#### Art. 1.

Possono appartenere alle associazioni sindacali i cittadini italiani di ambo i sessi, maggiori dei 18 anni, che siano di buona condotta morale e politica, dal punto di vista nazionale, e che posseggano gli altri requisiti richiesti dalla legge e dagli statuti delle associazioni

Possono far parte delle associazioni sindacali anche le società commerciali legalmente costituite e le altre persone giuridiche di nazionalità italiana, i cui dirigenti ed amministratori siano di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale.

#### Art. 2.

Gli stranieri, che risiedono in Italia da almeno dieci anni, possono essere ammessi in qualità di soci nelle associazioni sindacali legalmente riconosciute, ma non possono essere nominati od eletti ad alcuna carica o funzione direttiva.

#### Art. 3.

Le amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza non possono far parte di associazioni di datori di lavoro legalmente riconosciute ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, nè sono soggette alle disposizioni della legge stessa sui contratti collettivi e sulla giurisdizione della magistratura del lavoro.

La stessa norma vale per l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per l'Azienda postale, telegrafica e telefonica, per la Cassa depositi e prestiti, per l'Istituto di emissione, per i Banchi di Napoli e di Sicilia, per gli Istituti ed Enti parastatali, e per le Casse di risparmio.

Le associazioni costituite da dipendenti degli Enti suddetti non possono essere legalmente riconosciute.

Le aziende autonome municipalizzate e il personale da esse dipendente sono soggetti alle disposizioni della legge 3 aprile 1926, n. 563.

#### Art. 4.

Le associazioni, che si propongono la tutela degli interessi materiali o morali dei loro soci, quando questi non siano nè datori di lavoro nè lavoratori, non possono essere legalmente riconosciute a' termini della legge 3 aprile 1926, nè sono soggette alle altre disposizioni della legge stessa sui contratti collettivi di lavoro e sulla giurisdizione della magistratura del lavoro.

Tuttavia, i proprietari di fondi rustici, che hanno dato in locazione i loro fondi, sono ammessi a far parte delle associazioni di datori di lavoro agricolo legalmente riconosciute, ma debbono essere costituiti in separata sezione, con propria rappresentanza negli organi direttivi dell'associazione.

Tale rappresentanza non partecipa alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro agricolo.

Ai fini della stipulazione dei contratti collettivi di lavoro non agricolo, da eseguirsi per conto dei proprietari stessi, la rappresentanza della sezione agisce come rappresentanza di associazione autonoma.

#### Art. 5.

Gli artigiani esercenti per proprio conto una piccola industria, nella quale essi medesimi lavorano, i piccoli commercianti e gli ausiliari del commercio, mediatori, commissionari, ed agenti che non beneficiano delle disposizioni di legge sul contratto di impiego privato, i proprietari e gli affittuari coltivatori diretti di fondi rustici, debbono costituire separate associazioni.

#### Art. 6.

Non possono far parte della stessa associazione lavoratori intellettuali e manuali, anche se impiegati nello stesso tipo o nella stessa categoria di azienda.

Possono invece essere riuniti nella stessa associazione, ma in separata sezione con propria rappresentanza, impiegati tecnici ed amministrativi.

I direttori tecnici ed amministrativi e gli altri capi di uffici o di servizi con funzioni analoghe, gli institori e in generale gli impiegati muniti di procura, debbono far parte di separate associazioni.

#### Art. 7.

I datori di lavoro e i lavoratori, che, per ragione della loro attività, appartengono in modo stabile e continuativo, contemporaneamente a diverse categorie di datori di lavoro

e, rispettivamente, di lavoratori, possono far parte contemporaneamente di diverse associazioni sindacali.

Chi è, al tempo stesso, in diversi campi di attività, in modo stabile e continuativo, datore di lavoro e lavoratore, può far parte contemporaneamente di associazioni di datori di lavoro e di associazioni di lavoratori.

I soci delle associazioni legalmente riconosciute non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali, a termini dell'art. 12 della legge 3 aprile 1926.

Art. 8.

Le imprese di ogni genere, esercitate a forma cooperativa, debbono, agli effetti sindacali, costituirsi in speciali associazioni, distinte così dalle associazioni delle imprese similari capitalistiche, come dalle associazioni di lavoratori delle imprese similari.

Art. 9.

Contro il rifiuto di ammissione in una associazione legalmente riconosciuta, così come contro la espulsione o altra forma di esclusione da questa, oltre i ricorsi preveduti dagli statuti delle associazioni unitarie e delle associazioni di grado superiore, è ammesso sempre, in ultima istanza, il ricorso al Ministro per le corporazioni.

Art. 10.

Per l'accertamento dell'esistenza della condizione prescritta dall'art. 1, n. 1, della legge 3 aprile 1926, fanno fede gli elenchi di lavoratori risultanti dalle denuncie obbligatorie, di cui all'art. 5, terzo comma, della legge stessa.

Tali elenchi sono formati dai Prefetti, a cui le associazioni hanno obbligo di dar comunicazione immediata delle denuncie pervenute. Il Prefetto provvede, sentito il Consiglio provinciale della economia.

Per i liberi esercenti un'arte o una professione fanno fede gli elenchi formati dalle Prefetture sulle notizie fornite dai Comuni.

Chiunque imprende in un Comune l'esercizio di un'arte o di una professione, è obbligato a farne denuncia, entro tre mesi, al Comune stesso, sotto pena di un'ammenda di L. 100.

Art. 11.

Quando, per l'esercizio di una determinata arte o professione, è richiesta l'iscrizione in un albo, la cui formazione sia dalle leggi vigenti affidata ad un Ordine o Collegio, può essere, accanto all'Ordine o al Collegio, riconosciuta legalmente un'associazione sindacale. In tal caso, l'associazione sindacale è soggetta alle norme della legge 3 aprile 1926.

Alle associazioni sindacali, e non agli Ordini o Collegi, spetta la facoltà di adempiere ai cômpiti di tutela degli interessi morali e materiali dei loro rappresentati, di assistenza, di istruzione e di educazione previsti dalla legge. Ad esse soltanto spetta la facoltà di designare rappresentanti nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri Enti pubblici, quando tale designazione sia prevista dalle leggi e dai regolamenti.

I professionisti e gli artisti, impiegati in aziende industriali, agricole, commerciali, di trasporto e bancarie, debbono, agli effetti dei contratti collettivi di lavoro, far parte delle associazioni sindacali di impiegati, ma possono altresì appartenere, in separata [illegible]zione con propria rappresentanza, alle associazioni di liberi professionisti od artisti.

Art. 12.

Gli Ordini o Collegi, esistenti e legalmente riconosciuti all'andata in vigore della legge 3 aprile 1926, sono conservati, ma non potranno esserne riconosciuti dei nuovi, anche se la loro costituzione sia prevista da leggi anteriori.

Quando per l'esercizio di una determinata arte o professione, per la quale non è costituito legalmente un Ordine o Collegio, sia richiesta l'iscrizione in un albo, tutte le funzioni spettanti agli Ordini o Collegi, circa la custodia dell'albo e la disciplina degli iscritti, sono esercitate dalle associazioni sindacali. Ove manchi l'associazione sindacale legalmente riconosciuta, tali funzioni sono affidate al presidente del Tribunale.

Art. 13.

Il riconoscimento di qualsiasi associazione sindacale deve essere negato non solo quando manchino le condizioni prescritte dalla legge, ma anche quando il riconoscimento sia, per ragioni di indole politica, economica o sociale, non opportuno.

Il riconoscimento può anche essere subordinato a determinate modificazioni da introdurre nello statuto.

Art. 14.

Per ottenere il riconoscimento le associazioni debbono, oltre lo statuto, allegare una relazione intorno alle loro origini e alla attività spiegata dalla fondazione in poi, e l'elenco nominativo dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

Lo statuto deve indicare gli scopi dell'associazione, la circoscrizione territoriale in cui essa opera, il luogo dove è la sede principale, i rapporti di dipendenza e di unione con altre associazioni, le condizioni di ammissione e di recesso dei soci, il modo e le forme, con cui debbono essere dagli organi sociali competenti deliberati i contributi previsti dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, la composizione, il modo di elezione o di nomina e la competenza degli organi direttivi e disciplinari, i motivi di esclusione dalla associazione, le norme di amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio e la quota delle entrate devoluta alle spese obbligatorie.

Art. 15.

Il Governo del Re ha sempre facoltà di promuovere e, occorrendo, di decretare d'ufficio la revisione degli statuti delle associazioni legalmente riconosciute.

CAPO II.

*Organizzazione ed amministrazione delle associazioni sindacali.*

Art. 16

Le attribuzioni dei Consigli direttivi delle associazioni, previste dall'art. 8 della legge 3 aprile 1926, sono stabilite dagli statuti.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o segretario, che ha la direzione e la rappresentanza della associazione.

Art. 17.

Per gli impiegati delle associazioni legalmente riconosciute sono richiesti gli stessi requisiti di idoneità morale e politica richiesti per i dirigenti dell'associazione.

Art. 18.

Le spese delle associazioni sindacali legalmente riconosciute si distinguono in obbligatorie e facoltative.

Sono obbligatorie le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, per l'assistenza morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale.

E' inoltre obbligatorio il contributo all'Opera nazionale del dopo lavoro, all'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, all'Opera nazionale Balilla e al Patronato nazionale riconosciuto con decreto del Ministro per l'economia nazionale in data 26 giugno 1925, nella misura fissata con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il parere delle associazioni di grado superiore legalmente riconosciute, da cui l'associazione dipende.

E' infine obbligatoria la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926. Le somme destinate a tale scopo sono investite in titoli del Debito pubblico vincolati.

Le altre spese sono facoltative.

### Art. 19.

Le norme per il coordinamento dell'attività delle associazioni sindacali con quella dell'Opera nazionale del dopo lavoro, dell'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, dell'Opera nazionale Balilla e del Patronato nazionale, saranno stabilite per Regio decreto.

### Art. 20.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento di una associazione, un liquidatore nominato dal Prefetto, se si tratta di associazioni, che operano nell'ambito della Provincia, o dal Ministro per le corporazioni, se si tratta di associazioni che operano in due o più Provincie, procede alla realizzazione dell'attivo e all'estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione è, con decreto Reale, devoluto all'associazione di grado superiore legalmente riconosciuta, da cui l'associazione dipende, e, in mancanza, a scopi di assistenza, di istruzione e di educazione a vantaggio delle stesse categorie di datori di lavoro e di lavoratori, per cui l'associazione era costituita.

### Art. 21.

I beni spettanti all'associazione sindacale prima del riconoscimento, da chiunque detenuti od amministrati per conto dell'associazione, entrano di diritto a far parte del patrimonio dell'associazione legalmente riconosciuta.

I beni comunque spettanti ad associazioni costituite in tutto o in parte per gli scopi previsti dalla legge 3 aprile 1926, sono devoluti di diritto alle associazioni costituite per gli stessi scopi a vantaggio delle stesse categorie di datori di lavoro o di lavoratori, tutte le volte che la maggioranza dei soci dell'associazione preesistente sia entrata a far parte dell'associazione legalmente riconosciuta.

Anche prima del riconoscimento, il Prefetto può ordinare, con suo decreto, che i beni, di cui ai due precedenti commi, siano consegnati ad un suo commissario. Il decreto del Prefetto è immediatamente esecutivo. Non appena riconosciuta legalmente l'associazione, i beni sono consegnati ai legali rappresentanti di questa. Qualora, entro sei mesi dall'emissione del decreto, il riconoscimento non sia avvenuto, i beni sono restituiti a chi li deteneva od amministrava.

### Art. 22.

Fuori dei rapporti del lavoro, le associazioni sindacali non possono esercitare alcuna ingerenza nella gestione amministrativa, tecnica e commerciale delle aziende dei loro soci, senza il consenso di questi.

In nessun caso, fuori dei rapporti del lavoro, le associazioni sindacali possono dettar norme obbligatorie per i non soci.

Le associazioni sindacali non possono esercitare il commercio.

## Capo III.

### *Dei contributi.*

### Art. 23.

Le deliberazioni, con cui vengono imposti i contributi previsti dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, debbono essere approvate dalla Giunta provinciale amministrativa, se si tratta di associazioni, che operano nell'ambito della Provincia, dal Ministro per le corporazioni, se si tratta di associazioni che operano in due o più Provincie.

Le deliberazioni approvate sono pubblicate a spese delle associazioni, nel primo caso nel Giornale degli annunzi della Provincia, nel secondo caso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa o il decreto del Ministro, è ammesso ricorso da parte di qualunque interessato al Governo del Re entro 15 giorni dalla pubblicazione.

### Art. 24.

Il Ministro per le corporazioni stabilisce le norme per la imposizione dei contributi, anche nei casi in cui, per la natura del lavoro o il carattere dell'impresa, non sia possibile determinarli in base alla mercede di una giornata di lavoro.

### Art. 25.

Le matricole dei contribuenti divisi per Comune di residenza, sono compilate da ciascuna associazione.

Esse debbono restare affisse per almeno un mese, dalla data del decreto, nell'albo pretorio del Comune.

Entro il mese successivo, ogni contribuente ha diritto di reclamare contro l'iscrizione, alla Giunta provinciale amministrativa se si tratta di associazioni, che operano nell'ambito della Provincia, al Ministro per le corporazioni, se si tratta di associazioni, che operano in due o più Provincie.

Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa e del Ministro sono definitive, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria, nei casi e alle condizioni in cui è ammesso per le imposte.

I ruoli sono compilati sulla base delle partite non contestate e definite. Essi sono resi esecutivi con decreto del Prefetto. Contro di essi è ammesso ricorso al Prefetto solo per errore materiale.

### Art. 26.

L'esazione dei contributi è affidata agli esattori delle imposte, con i privilegi fiscali e con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Nei termini e modi stabiliti dall'art. 80 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, gli esattori versano l'importo dei ruoli nel conto corrente speciale della Prefettura presso la Regia sezione di tesoreria della rispettiva Provincia.

Il Prefetto, a sua volta, ne dispone il pagamento all'associazione unitaria, e alle associazioni di grado superiore, da cui questa dipende, nella misura da stabilirsi per ciascuna con decreto del Ministro per le corporazioni, su proposta della massima organizzazione di grado superiore, da cui l'associazione unitaria dipende.

Dalle somme riscosse è in ogni caso prelevato a favore dello Stato il dieci per cento, che viene versato al conto corrente speciale del Ministero delle corporazioni presso la Regia sezione della tesoreria provinciale di Roma.

Art. 27.

Gli statuti possono stabilire contributi suppletivi per i soli soci dell'associazione, determinandone la misura.

I contributi suppletivi sono riscossi a cura delle associazioni.

Art. 28.

Il Ministro per le corporazioni può, con suo decreto, stabilire che anche l'esazione dei contributi obbligatori sia fatta a cura delle associazioni, fermo restando l'obbligo della distribuzione, secondo il disposto dei due ultimi capoversi dell'art. 26.

CAPO IV.

*Della vigilanza e della tutela.*

Art. 29.

Il Prefetto, quando si tratta di associazioni che operano nell'ambito della Provincia, e il Ministro, quando si tratta di associazioni che operano in due o più provincie, possono richiedere documenti e notizie e ordinare ispezioni ed indagini sull'andamento delle associazioni.

Il Ministro per le corporazioni può, in qualunque tempo, su denuncia o d'ufficio, annullare le deliberazioni degli organi delle associazioni sindacali legalmente riconosciute, quando siano contrarie alle leggi, ai regolamenti, agli statuti e alle finalità essenziali degli Enti.

Art. 30.

Sono soggetti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa o, nei congrui casi, del Ministro per le corporazioni:

*a*) i bilanci;

*b*) gli atti che implicano mutamenti patrimoniali;

*c*) le spese che impegnano il bilancio per più di un quinquennio;

*d*) i regolamenti e gli organici del personale;

*e*) i regolamenti per la esazione dei contributi;

*f*) i pagamenti ordinati sul fondo di garanzia costituito a termine dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926.

Qualora gli organi deliberativi od esecutivi dell'associazione omettano di fare ciò a cui sarebbero tenuti, per legge, per regolamento o per statuto, o per il conseguimento delle finalità essenziali dell'Ente, il Prefetto o, nei congrui casi, il Ministro, può ordinare il compimento degli atti necessari, compresa l'iscrizione in bilancio delle spese e l'emissione dei mandati.

Contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa, del Prefetto o del Ministro, è ammesso, entro 15 giorni, il ricorso al Governo del Re.

Art. 31.

La Giunta provinciale amministrativa, quando funziona come organo di tutela delle associazioni sindacali, è composta del Prefetto, presidente, di due consiglieri di prefettura, e di quattro membri designati ogni biennio dal Consiglio provinciale dell'economia.

TITOLO II.

DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI DI GRADO SUPERIORE (FEDERAZIONI E CONFEDERAZIONI).

Art. 32.

Le associazioni sindacali di grado superiore (federazioni e confederazioni) legalmente riconosciute, costituiscono persone giuridiche.

Art. 33.

Contro il rifiuto di ammissione di una associazione di grado inferiore in una associazione di grado superiore, oltre ai ricorsi preveduti dagli statuti, è ammesso sempre, in ultima istanza, il ricorso al Ministro per le corporazioni.

E' ugualmente ammesso ricorso al Ministro contro la esclusione delle associazioni di grado inferiore da quelle di grado superiore, in qualunque forma pronunciata.

Art. 34.

Le associazioni sindacali di direttori tecnici ed amministrativi, di altri capi di uffici o di servizi con funzioni analoghe, di institori e in generale di impiegati muniti di procura, debbono aderire alle federazioni di associazioni di datori di lavoro.

Le associazioni di imprese cooperative debbono aderire alle associazioni sindacali di grado superiore, sia di datori di lavoro, sia di lavoratori, secondo la loro natura e il modo del loro funzionamento. Possono altresì aderire ad un ufficio centrale, od altro istituto legalmente riconosciuto, avente per iscopo lo sviluppo e il progresso della cooperazione. Tale adesione non importa ingerenza nella gestione amministrativa, tecnica e commerciale delle imprese cooperative che fanno parte dell'associazione, se non nei casi in cui tale ingerenza spetta all'associazione stessa, e purchè vi sia espressa dichiarazione nell'atto di adesione.

Le associazioni separate di artigiani, piccoli commercianti, ausiliari del commercio, proprietari e affittuari coltivatori diretti, costituite a termini dell'art. 5 debbono aderire alle associazioni sindacali di grado superiore di datori di lavoro.

Le associazioni separate di mezzadri, costituite a termini dell'art. 5, debbono aderire alle associazioni sindacali di grado superiore di lavoratori agricoli.

Art. 35.

Gli Ordini e Collegi di professionisti liberi conservati a termini dell'art. 2, secondo comma della legge 3 aprile 1926, non possono costituire nè federazioni nè altre organizzazioni di grado superiore, nè aderire ad altre associazioni di grado superiore.

Art. 36.

Tutte le norme sul riconoscimento delle associazioni unitarie contenute negli articoli 13, 14 e 15 del titolo I sono applicabili al riconoscimento delle associazioni di grado superiore (federazioni e confederazioni) con le seguenti modificazioni:

Per ottenere il riconoscimento, le associazioni di grado superiore debbono presentare, oltre lo statuto e la relazione di cui all'art. 14, anche un elenco di tutte le associazioni sindacali di grado inferiore e delle altre associazioni e degli altri istituti costituiti per gli scopi di cui all'art. 4 ultimo comma della legge 3 aprile 1926, ad esse aderenti, con copia autentica dell'atto di adesione, dello statuto di ciascun ente

e un certificato della Prefettura della Provincia in cui ciascuno di essi ha sede, da cui risulti l'adempimento delle condizioni richieste dagli articoli 1 e 2 della legge 3 aprile 1926, salvo che si tratti di associazioni nazionali, nel qual caso l'accertamento è fatto direttamente dal Ministero delle corporazioni.

Insieme allo statuto dell'associazione di grado superiore, è approvato l'elenco di tutte le associazioni sindacali di grado inferiore e di tutte le altre associazioni e di tutti gli altri istituti ad essa aderenti. Le successive variazioni dell'elenco sono approvate con Regio decreto.

Il decreto, che riconosce l'associazione sindacale di grado superiore, produce il riconoscimento di tutte le associazioni sindacali di grado inferiore ad essa aderenti. Produce altresì il riconoscimento delle altre associazioni e degli altri istituti costituiti per gli scopi di cui all'art. 4 ultimo comma della legge 3 aprile 1926, ad essa aderenti: mediante tale riconoscimento gli enti riconosciuti acquistano la personalità giuridica. Quando l'adesione sia posteriore al legale riconoscimento dell'associazione di grado superiore, il riconoscimento delle associazioni di grado inferiore e degli enti predetti, ha luogo mediante speciale decreto, su domanda della associazione di grado superiore riconosciuta.

### Art. 37.

Quando il decreto Reale, che approva lo statuto di una associazione sindacale di grado superiore (federazione o confederazione) stabilisce che la vigilanza e la tutela sulle associazioni di grado inferiore, che ne fanno parte, siano esercitate dall'organizzazione superiore, a questa spettano tutte le facoltà attribuite dalla legge e dal Regolamento al Prefetto, alla Giunta provinciale amministrativa e al Ministro, salvo quelle espressamente eccettuate.

La delegazione può essere in ogni tempo revocata per Regio decreto, sentito il Consiglio di Stato.

Malgrado la delegazione, al Ministro per le corporazioni e, nell'ambito della Provincia, al Prefetto, spetta sempre la facoltà di richiedere direttamente alle associazioni assoggettate al controllo dell'organizzazione superiore, atti e informazioni, e di fare eseguire direttamente indagini ed ispezioni, tutte le volte che siano riuscite inutili le richieste fatte all'organizzazione superiore.

### Art. 38.

Tutte le norme contenute negli articoli 16, 17, 18, primo, secondo, quarto e quinto comma, 19, 20, 21 e 22 del titolo I si applicano anche alle associazioni sindacali di grado superiore (federazioni e confederazioni).

Le associazioni di grado superiore non possono esercitare ingerenza nella gestione amministrativa, tecnica e commerciale delle aziende dei soci delle associazioni unitarie o di primo grado, se non nei casi, nei limiti e nelle forme consentiti per queste.

### Art. 39.

Le associazioni sindacali di grado superiore non possono imporre contributi ai singoli datori di lavoro e lavoratori.

Gli statuti possono stabilire contributi suppletivi a carico delle associazioni di grado inferiore aderenti, oltre la quota stabilita dal Ministro per le corporazioni, a termini dell'art. 26, determinandone la misura.

### Art. 40.

Tutte le norme sulla vigilanza e sulla tutela, contenute negli articoli 29, 30 e 31 del titolo 1° si applicano alle associazioni sindacali di grado superiore (federazioni e confederazioni).

Tali norme si applicano altresì alle associazioni ed istituti costituiti per gli scopi di cui all'art. 4 ultimo comma della legge 3 aprile 1926.

A queste associazioni e a questi istituti si applicano altresì le norme sulla riforma dell'amministrazione e la mutazione del fine, contenute nella legge 17 giugno 1890, n. 6972 e nelle leggi posteriori che le modificano.

### Art. 41.

Possono essere riconosciute le seguenti confederazioni nazionali, comprendenti più federazioni nazionali, ovvero più associazioni nazionali, ovvero più federazioni o confederazioni locali di associazioni sindacali:

*a)* per i datori di lavoro, una confederazione nazionale degli industriali; una confederazione nazionale degli agricoltori; una confederazione nazionale dei commercianti; una confederazione nazionale degli esercenti imprese di trasporti marittimi ed aerei; una confederazione nazionale degli esercenti imprese di trasporti terrestri e di navigazione interna; una confederazione nazionale bancaria;

*b)* per i lavoratori, una confederazione nazionale degli impiegati e operai dell'industria; una confederazione nazionale degli impiegati e operai dell'agricoltura; una confederazione nazionale degli impiegati ed operai del commercio; una confederazione nazionale degli impiegati ed operai dei trasporti marittimi ed aerei; una confederazione nazionale degli impiegati ed operai dei trasporti terrestri e della navigazione interna; una confederazione nazionale degli impiegati bancari;

*c)* per gli esercenti una libera attività, una confederazione nazionale dei professionisti e degli artisti.

Possono altresì essere riconosciute due Confederazioni generali, una per i datori di lavoro, ed una pei lavoratori e gli esercenti una libera attività.

Con Regio decreto, sentito il Consiglio dei Ministri e il Consiglio nazionale delle Corporazioni, può essere autorizzato, ove se ne manifesti il bisogno, il riconoscimento di altre Confederazioni nazionali e di altre Confederazioni generali.

## TITOLO III.

### DEGLI ORGANI CENTRALI DI COLLEGAMENTO O CORPORATIVI.

### Art. 42.

Gli organi di collegamento previsti dall'art. 3 della legge 3 aprile 1926 hanno carattere nazionale. Essi riuniscono le organizzazioni sindacali nazionali dei vari fattori della produzione, datori di lavoro, lavoratori intellettuali e manuali per un determinato ramo della produzione, o per una o più determinate categorie di imprese.

Le organizzazioni così collegate costituiscono una corporazione.

La corporazione è costituita con decreto del Ministro per le corporazioni.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti circa le funzioni demandate alla Amministrazione marittima circa la gente di mare ed i lavoratori dei porti, in quanto corrispondano in tutto o in parte a quelle demandate dalla legge 3 aprile 1926 o dal presente regolamento agli organi corporativi.

### Art. 43.

La corporazione non ha personalità giuridica, ma costituisce un organo dell'Amministrazione dello Stato.

Il decreto, che la costituisce, ne determina le attribuzioni e i poteri. Con lo stesso decreto ne viene stabilita l'organizzazione ed è regolata la competenza dei suoi uffici centrali e locali.

Le spese occorrenti al funzionamento degli organi corporativi sono a carico dello Stato, che vi provvede con la quota ad esso spettante sui contributi imposti dalle associazioni.

Art. 44.

Gli organi corporativi, per l'adempimento dei loro fini, hanno tra l'altro facoltà:

*a*) di conciliare le controversie che possono sorgere tra gli Enti collegati, e di emanare le norme previste dall'articolo 10 della legge 3 aprile 1926;

*b*) di promuovere, incoraggiare e sussidiare tutte le iniziative intese a coordinare e meglio organizzare la produzione;

*c*) di istituire uffici di collocamento dovunque se ne manifesti il bisogno; dove siano tali uffici può essere vietato, con Regio decreto, l'esercizio della mediazione libera e il funzionamento di altri uffici di collocamento, ferme restando in ogni caso le particolari disposizioni di legge e di regolamento, che disciplinano la materia;

*d*) di regolare il tirocinio o garzonato, emanando a tale scopo norme generali obbligatorie, e di invigilare sulla loro osservanza. A tali norme si applicano tutte le disposizioni sui contratti collettivi di lavoro.

Art. 45.

Per tutto ciò che concerne la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, le associazioni collegate dagli organi corporativi sono autonome, salvo l'intervento degli organi stessi per il tentativo obbligatorio di conciliazione, a termini dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, e l'emanazione delle norme previste dall'art. 3 della stessa legge.

Art. 46.

I presidenti degli organi corporativi sono nominati e revocati con decreto del Ministro per le corporazioni. Ogni corporazione ha un Consiglio, composto dei delegati delle organizzazioni, che sono per suo mezzo collegate. Nel Consiglio la rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro deve essere uguale a quella dei lavoratori, intellettuali e manuali, insieme considerati.

Il modo di nomina di tali delegati, le attribuzioni del Consiglio e i poteri del presidente sono stabiliti nel decreto che costituisce l'organo corporativo.

Questo è ad ogni effetto posto alla diretta dipendenza del Ministro per le corporazioni.

## TITOLO IV.

### DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E DELLE NORME ASSIMILATE.

Art. 47.

Possono stipulare contratti collettivi di lavoro le associazioni sindacali legalmente riconosciute.

I contratti collettivi di lavoro non stipulati da associazioni sindacali legalmente riconosciute sono nulli.

Art. 48.

Il contratto collettivo deve contenere l'indicazione dell'impresa o delle imprese, oppure della categoria di imprese e di lavoratori a cui si riferisce, e del territorio, per cui ha efficacia.

Mancando tali specificazioni, il contratto collettivo ha effetto per tutti i datori di lavoro e i lavoratori, che sono rappresentati legalmente dalle associazioni stipulanti ai sensi dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926.

Art. 49.

Il contratto collettivo di lavoro deve, a pena di nullità, essere sottoscritto dai legali rappresentanti delle associazioni contraenti o da persone munite di mandato speciale.

Il contratto collettivo di lavoro può anche essere stipulato con riserva della approvazione da parte degli organi delle rispettive associazioni, competenti, secondo gli statuti.

In tal caso, esso non ha effetto fino a quando non sia intervenuta tale approvazione.

Art. 50.

Gli statuti delle associazioni di grado superiore (federazioni e confederazioni) possono stabilire che i contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni aderenti, debbono essere da quelle preventivamente autorizzati.

In tal caso, i contratti stipulati senza l'autorizzazione sono annullabili.

L'autorizzazione può essere data in termini generali e riferirsi ad un determinato periodo di tempo, ed a più categorie di lavoratori o di datori di lavoro.

Art. 51.

I contratti collettivi di lavoro non hanno effetto, se non siano depositati e pubblicati a norma dell'art. 10 della legge 3 aprile 1926. Oltre che presso il Ministero dell'economia nazionale, i contratti stipulati da associazioni, che operano in due o più Provincie, debbono essere depositati presso il Ministero delle corporazioni.

Sarà ricusata la pubblicazione dei contratti nulli per ragioni di sostanza o di forma. Contro il rifiuto di pubblicazione è ammesso il ricorso alla magistratura del lavoro, che decide in Camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

I lodi arbitrali pronunciati in materia di controversie collettive del lavoro non hanno effetto, se non sono depositati e pubblicati a termini del precedente comma. Tale deposito tien luogo del deposito previsto dall'art. 24 del Codice di procedura civile.

Art. 52.

Non vi è luogo a stipulazione di contratti collettivi riguardo a quei rapporti di lavoro, che per disposizione di legge o di regolamento o per clausola di capitolato o di contratto, siano disciplinati con atti della pubblica autorità.

Neppure vi è luogo a stipulazione di contratti collettivi rispetto ai rapporti di lavoro, concernenti servizi di carattere personale o domestico.

I contratti collettivi stipulati in onta a questi divieti sono nulli.

Art. 53.

Scaduto il termine stabilito per la sua durata, il contratto collettivo di lavoro si intende rinnovato per un ugual periodo, salvo che entro il termine stabilito nel contratto o, in difetto, due mesi prima della scadenza, non sia stato denunziato da una delle parti contraenti. Scaduto il nuovo termine, senza che sia fatta analoga denunzia, il contratto si intende ulteriormente rinnovato, e così di seguito.

La denunzia deve essere notificata all'altra parte e pubblicata nel Foglio degli annunzi giudiziari, se si tratta di contratto avente effetto nell'ambito della Provincia; nella *Gazzetta Ufficiale,* negli altri casi.

Art. 54.

I contratti di lavoro individuali, stipulati dai singoli datori di lavoro e lavoratori soggetti al contratto collettivo, debbono uniformarsi alle norme da questo stabilite.

Le clausole difformi dei contratti di lavoro individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo il caso che siano più favorevoli ai lavoratori.

La stessa efficacia hanno i contratti collettivi di fronte ai regolamenti di fabbrica.

Art. 55.

Le associazioni, che hanno stipulato un contratto collettivo, rispondono dei danni per l'inadempimento degli obblighi assunti in proprio nello stesso contratto.

Rispondono dell'inadempimento da parte di coloro che vi sono vincolati, soci e non soci, solo in quanto abbiano omesso di fare quanto è in loro potere per ottenerne la osservanza. Rispetto ai soci esse sono obbligate a far valere il potere disciplinare loro concesso dagli statuti.

Ove nel contratto collettivo sia esplicitamente convenuto che l'esecuzione del contratto è garantita dall'associazione, questa risponde in proprio dello inadempimento di coloro che vi sono vincolati, in qualità di fideiussore solidale.

Art. 56.

Affinchè gli organi centrali corporativi possano emanare norme generali sulle condizioni del lavoro, a termini dell'articolo 10 della legge 3 aprile 1926, è necessario che ciascuna delle associazioni collegate ne abbia dato loro facoltà. Tale facoltà può anche essere data genericamente negli statuti.

Gli organi corporativi deliberano le norme, ispirandosi alla equità e contemperando gli interessi dei datori di lavoro con quelli dei lavoratori, e gli uni e gli altri con gli interessi superiori della produzione.

Le deliberazioni suddette non sono soggette ad alcuna impugnativa, ma le associazioni collegate possono far cessare l'efficacia delle norme emanate, con la stipulazione diretta di un contratto collettivo di lavoro.

Art. 57.

Le norme emanate dagli organi corporativi hanno valore di contratto collettivo di lavoro stipulato fra le associazioni collegate interessate, e per esse valgono tutte le disposizioni stabilite per i contratti collettivi.

Con l'emanazione delle dette norme restano abrogati o modificati i contratti collettivi vigenti tra le associazioni collegate, in quanto incompatibili in tutto o in parte con esse.

Art. 58.

I contratti collettivi di lavoro e le norme equiparate, non che tutti gli atti necessari per la loro stipulazione o deliberazione, sono esenti da tasse di bollo e di registro.

Art. 59.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento di una delle associazioni stipulanti, il suo patrimonio rimane vincolato allo adempimento delle obbligazioni assunte nel contratto collettivo, per tutta la durata del contratto e per un anno successivo.

Lo scioglimento o la revoca del riconoscimento non influiscono sui diritti derivanti dal contratto collettivo, per tutti coloro, rispetto ai quali il contratto aveva efficacia a termini di legge.

In questo caso, ciascuno degli interessati può, nei suoi riguardi, fare la denuncia del contratto nei casi e nei modi in cui è ammessa.

Art. 60.

In materia di contratti collettivi di lavoro, dove la legge 3 aprile 1926 e le presenti norme non dispongano, si applica il diritto comune.

## TITOLO V.

### DELLE CONTROVERSIE COLLETTIVE DEL LAVORO.

### CAPO I.

*Della costituzione della magistratura del lavoro.*

Art. 61.

Le proposte per l'iscrizione nell'albo dei cittadini destinati a funzionare come consiglieri esperti della magistratura del lavoro sono fatte, per ciascuna provincia, dai Consigli provinciali dell'economia. I cittadini proposti sono ripartiti per gruppi e sottogruppi secondo le varie specie di imprese esistenti nel distretto della corte.

Tali proposte sono trasmesse agli organi centrali corporativi competenti, i quali, assunte le necessarie informazioni, possono apportarvi variazioni od aggiunte.

Quando non siano costituiti organi corporativi, le proposte dei consigli provinciali della economia sono trasmesse direttamente alla Corte di appello.

Art. 62.

Il Primo Presidente della Corte di appello, ricevute le proposte, compila l'albo dei cittadini destinati a funzionare da consiglieri esperti, sentito il parere del Presidente della magistratura del lavoro.

L'albo è affisso nella sede della Corte di appello e nella sede delle Prefetture di tutte le Provincie comprese nel distretto.

Entro 15 giorni dalla affissione ogni associazione legalmente riconosciuta può reclamare contro la formazione dell'albo.

Il reclamo è notificato agli interessati, ed è deciso dalla Corte d'appello a sezioni unite.

Le sezioni unite sono composte, a questo effetto, del Primo Presidente, del Presidente della sezione speciale funzionante come magistratura del lavoro e di 5 consiglieri della Corte, di cui due addetti alla magistratura del lavoro, e tre della prima sezione, designati dal Primo Presidente.

Le sezioni unite decidono in Camera di consiglio, sentiti gli interessati nelle loro deduzioni scritte.

Contro la decisione è ammesso, entro 15 giorni, il ricorso alla Corte di cassazione per violazione di legge.

Art. 63.

Le norme dei due precedenti articoli si applicano anche alla revisione biennale degli albi.

Art. 64.

Non può essere iscritto nell'albo chi non è cittadino italiano, non ha compiuto l'età di anni 25, non è di condotta morale e politica specchiatissima ed illibata, e non è fornito di laurea universitaria o di altro titolo di studio equipollente.

Può farsi eccezione, quanto al titolo di studio, a favore di coloro che per l'esercizio effettivo di una determinata attività, abbiano acquistato, in questa, fama di singolare perizia.

In tal caso l'iscrizione nell'albo è ordinata dal Primo Presidente con decisione motivata.

Possono essere iscritti nell'albo anche gli impiegati dello Stato e degli altri Enti pubblici.

Art. 65.

Ai cittadini chiamati ad esercitare funzioni giudiziarie come consiglieri esperti della magistratura del lavoro spetta una indennità di L. 100 per ogni giorno in cui tali funzioni sono esercitate; spettano inoltre le indennità di trasferta e di soggiorno stabilite per i consiglieri di Corte d'appello.

Art. 66.

Il ruolo dei consiglieri esperti addetti alla magistratura del lavoro viene formato annualmente dal Primo Presidente, udito il Presidente della detta magistratura, fra i cittadini iscritti nell'albo di cui agli articoli precedenti.

La designazione dei consiglieri esperti chiamati a far parte del collegio giudicante è fatta, per ciascuna causa, dal Presidente della magistratura del lavoro.

Il Presidente della magistratura del lavoro può sempre chiedere, per la composizione del Collegio, al Primo Presidente la designazione di uno o più esperti fuori del ruolo degli addetti alla sezione. La scelta è fatta dal Primo Presidente tra gli iscritti nell'albo generale.

In casi eccezionali e col consenso delle parti, il Primo Presidente può scegliere anche persone non iscritte nell'albo.

Art. 67.

Per la astensione e la ricusazione dei magistrati componenti la sezione speciale di Corte di appello funzionante come magistratura del lavoro, si applicano le norme del Codice di procedura civile.

Sulle domande relative provvede la Corte d'appello.

Per la astensione dei consiglieri esperti si applicano del pari le norme del Codice di procedura civile. Sulle domande relative provvede il Collegio composto di soli magistrati.

La ricusazione dei consiglieri esperti può essere proposta anche per ragioni di convenienza, che non siano annoverate dalla legge tra i motivi di ricusazione; su di esse provvede il Collegio composto come al comma precedente.

CAPO II.

*Dell'azione e della competenza.*

Art. 68.

L'azione per le controversie relative ai rapporti collettivi del lavoro è esercitata dalle associazioni legalmente riconosciute di primo grado e di grado superiore.

Quando l'interesse pubblico lo esiga, l'azione può anche essere esercitata dal pubblico ministero. In tal caso, l'associazione sindacale interessata può intervenire nel giudizio.

L'associazione sindacale di grado superiore interessata può intervenire nel giudizio intentato dall'associazione di grado inferiore o contro quest'ultima, e viceversa.

Art. 69.

Le associazioni stanno in giudizio in persona del presidente o del segretario, che le rappresenta a norma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1926, oppure in persona di un procuratore speciale.

Art. 70.

Il curatore speciale previsto dall'art. 17 della legge 3 aprile 1926 è scelto, ove sia possibile, tra i datori di lavoro o i lavoratori interessati, che abbiano i requisiti richiesti dall'art. 1 della legge.

Il curatore nominato non può rifiutare l'incarico, sotto pena del risarcimento dei danni.

I singoli interessati, che intervengono giusta l'art. 17, non possono essere in numero maggiore di tre. Possono però più interessati intervenire per mezzo di un unico procuratore speciale.

Art. 71.

L'azione per le controversie, che concernono l'applicazione dei contratti collettivi e delle altre norme esistenti, è fatta valere contro l'associazione legalmente riconosciuta che rappresenta i datori di lavoro o i lavoratori, i quali vi sono soggetti e sono tenuti ad eseguirli. L'azione per le controversie, che concernono la formulazione di nuove condizioni di lavoro è fatta valere contro l'associazione legalmente riconosciuta, che rappresenta i datori di lavoro e i lavoratori, pei quali le nuove condizioni del lavoro si vogliono stabilire.

L'azione per la formulazione di nuove condizioni del lavoro è ammessa, anche quando sia intervenuto il contratto collettivo, e anche prima della scadenza del termine in questo stabilito per la sua durata, purchè si sia verificato un notevole mutamento dello stato di fatto esistente al momento della stipulazione.

Art. 72.

La domanda si propone davanti la Corte di appello, nella cui circoscrizione si svolgono i rapporti di lavoro ai quali la controversia si riferisce.

Se i rapporti di lavoro, ai quali si riferisce la controversia, si svolgono sotto la giurisdizione di due o più Corti di appello, la domanda è proposta davanti alla Corte d'appello di Roma.

CAPO III.

*Del procedimento.*

Art. 73.

Le parti possono comparire in giudizio personalmente; possono anche essere rappresentate da un procuratore legale ed essere assistite da non più di un avvocato e da uno o più consulenti tecnici; qualora il numero di questi apparisca soverchio per le esigenze della causa, il magistrato deve ordinarne la limitazione.

In ogni caso e in qualunque momento della causa il magistrato può ordinare la comparizione personale delle parti.

Art. 74.

La domanda per la decisione delle controversie collettive del lavoro si propone con ricorso sottoscritto dalla parte o dal procuratore, il quale deve contenere:

*a*) l'indicazione della associazione che la propone, della persona che agisce in nome di questa ed eventualmente del procuratore che la rappresenta;

*b*) l'indicazione dell'associazione o del gruppo di datori di lavoro o di lavoratori, contro cui la domanda è diretta;

*c*) le ragioni e l'oggetto della domanda;

*d*) l'elenco degli atti e documenti, su cui la domanda si fonda.

Quando il ricorso sia presentato dal pubblico ministero, esso deve contenere l'indicazione delle associazioni o dei gruppi di datori di lavoro e di lavoratori interessati, l'esposizione delle ragioni e dell'oggetto della controversia con le conclusioni del pubblico ministero e l'elenco degli atti e documenti.

### Art. 75.

Il ricorso viene depositato presso la cancelleria della Corte di appello, insieme con gli atti e documenti su cui si fonda. Il cancelliere, appostavi la data di ricevimento, lo trasmette immediatamente al Presidente della magistratura del lavoro.

### Art. 76.

Il Presidente della magistratura, entro 24 ore dalla presentazione, stabilisce, con ordinanza scritta in calce al ricorso, l'udienza, in cui le parti debbono comparire davanti al magistrato, il termine, entro il quale la parte convenuta deve notificare all'attrice la sua risposta e depositarla in cancelleria insieme ai propri atti e documenti, e, ove occorra, nomina il curatore speciale previsto dall'art. 17 della legge 3 aprile 1926.

Copia del ricorso e dell'ordinanza è notificata immediatamente, d'ufficio, mediante plico assicurato con ricevuta di ritorno, alle parti interessate, ed eventualmente al curatore speciale nominato a sensi dell'art. 17 della legge, ed è comunicata al pubblico ministero.

Un estratto del ricorso e dell'ordinanza è inoltre pubblicato, a cura della cancelleria e senza spese, nel Giornale degli annunzi giudiziari della provincia, se la controversia interessa datori di lavoro e lavoratori della Provincia, altrimenti nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

### Art. 77.

Si può prescindere dalla notificazione alle parti interessate, quando queste chiedono d'accordo la decisione della controversia.

La richiesta può essere fatta mediante ricorso sottoscritto da tutte le parti interessate, con le indicazioni di cui all'art. 74.

La richiesta può essere anche fatta verbalmente; in tal caso il cancelliere redige processo verbale nel quale fa constare tutte le indicazioni predette, e l'ordinanza presidenziale è scritta in calce al verbale.

### Art. 78.

L'intervento in causa, nei casi in cui è ammesso, deve essere proposto almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione delle parti.

L'intervento si propone mediante ricorso, che deve contenere il nome, cognome e domicilio degli intervenienti, l'indicazione delle parti tra cui verte la causa, l'esposizione dei motivi che giustificano l'intervento, e le domande degli intervenienti. Il ricorso è depositato, insieme agli atti e documenti su cui si fonda, presso la cancelleria della Corte di appello, notificato e pubblicato nei modi indicati dall'art. 76 e comunicato al pubblico ministero.

### Art. 79.

Nel giorno fissato per l'udienza le parti compariscono avanti il presidente, con l'intervento del pubblico ministero.

Ivi la parte convenuta deve anzitutto:

*a*) dichiarare se aderisce alla domanda attrice, o se ne chiede la reiezione;

*b*) proporre le questioni intorno alla competenza del magistrato, alla legittimazione della parte attrice, alla procedibilità dell'azione e ogni altra questione pregiudiziale.

A sua volta la parte attrice deve:

*a*) dichiarare se insiste nella sua domanda o se vi rinunzia;

*b*) proporre le questioni intorno alla legittimazione della parte convenuta e ogni altra questione pregiudiziale.

L'interveniente o gli intervenienti, se vi sono, dichiarano se insistono nella domanda presentata e propongono le questioni indicate alla lettera *b*) dei precedenti commi.

Se le questioni indicate nella lettera *b*) non sono proposte nella prima udienza, la parte decade dal diritto di proporle in seguito, quando non si tratti di questioni che il giudice possa sollevare di ufficio.

### Art. 80.

Se le parti insistono nella controversia, il Presidente deve anzitutto cercare di indurle ad un equo componimento. Questo tentativo deve essere rinnovato durante il processo ogni qual volta se ne manifesti l'opportunità.

Se il componimento riesce, se ne dà atto nel processo verbale, il quale tien luogo del contratto collettivo.

Se il componimento non riesce, il Presidente rimette le parti davanti al Collegio ad una udienza da tenersi non oltre dieci giorni, designa i consiglieri esperti e nomina il relatore.

Le parti hanno tre giorni di tempo per depositare le proprie deduzioni scritte, che devono essere notificate alle altre parti e comunicate al pubblico ministero.

Nelle loro deduzioni le parti possono limitare, ma non ampliare, nè in alcun altro modo mutare le richieste fatte nel ricorso introduttivo, nella risposta e nell'atto di intervento.

I termini stabiliti in questo articolo non sono in alcun modo prorogabili.

### Art. 81.

Nell'udienza del Collegio, questo, uditi il relatore, le parti e il pubblico ministero:

*a*) decide anzitutto, qualora siano state proposte, le questioni previste nell'art. 79 lettera *b*);

*b*) ordina, quando ne sia il caso anche d'ufficio, i mezzi istruttori che ritenga necessari, compresa la produzione di documenti che le parti giustifichino di non aver potuto prima esibire, e stabilisce i modi e i termini per l'espletamento dei mezzi ordinati, nominando, quando la natura o la complessità delle indagini lo richieda, uno o più consulenti tecnici, che lo assistano per tutta la istruzione come per i singoli atti di questa;

*c*) se non siano ordinati mezzi istruttori, decide la causa nel merito.

La discussione e la decisione hanno luogo separatamente per ciascuno dei punti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*). Il Collegio può ordinare che la discussione e la decisione abbiano luogo insieme per tutti o per alcuni di tali punti.

Tutte le decisioni sono prese immediatamente in Camera di consiglio e il dispositivo ne è letto in pubblica udienza.

Qualora l'udienza non sia sufficiente per la trattazione della causa, questa può essere rinviata a una o più udienze immediatamente successive.

Altri rinvii non sono ammessi per nessuna ragione.

Art. 82.

L'esecuzione delle prove può farsi, tanto ad opera del Collegio, quanto ad opera di uno o più tra i componenti a ciò particolarmente delegati.

Ad esse assiste sempre il pubblico ministero.

Art. 83.

Salvo il consenso delle parti, la prova della potenzialità economica dell'azienda e dei costi di produzione non può farsi che mediante atti e documenti esibiti dalle parti o pubblicati, l'interrogatorio delle parti, l'accesso giudiziale, e la testimonianza di cittadini esperti, estranei all'azienda.

Art. 84.

Finita l'istruttoria, il Collegio o il giudice delegato rimette le parti per la decisione della causa ad una udienza da tenersi non oltre dieci giorni da tale compimento.

Quando sia stata ordinata solo la produzione di documenti, la udienza è fissata nella ordinanza che la dispone.

Le parti hanno cinque giorni di tempo dal compimento della istruttoria per depositare le proprie deduzioni scritte e per notificarle alle altre parti: anche queste deduzioni debbono essere comunicate al pubblico ministero.

I termini stabiliti in questo articolo non sono prorogabili.

All'udienza fissata il Collegio decide, udite le parti e il pubblico ministero.

A questa udienza e alla decisione si applicano le norme degli ultimi tre capoversi dell'art. 81.

Art. 85.

Quando il magistrato decide in tutto o in parte una controversia, emette una sentenza. Egualmente emette una sentenza quando, per incompetenza o per qualunque altro motivo, dichiara di non poter decidere la controversia.

Quando provvede intorno al processo, emette una ordinanza.

Le ordinanze sono revocabili e modificabili.

L'ordinanza non è motivata. La sentenza è motivata succintamente, osservato sempre il disposto dell'art. 83.

L'originale della sentenza, sottoscritto dai giudici e dal cancelliere, deve essere depositato in cancelleria non più tardi di dieci giorni dalla deliberazione.

La notificazione della sentenza è fatta d'ufficio dalla cancelleria mediante invio a tutte le parti di una copia per plico assicurato con ricevuta di ritorno. La sentenza è altresì comunicata al pubblico ministero.

Art. 86.

Quando in una qualunque delle udienze non compariscono nè la parte attrice, nè la parte convenuta, la causa è cancellata dal ruolo, salvo che il pubblico ministero non ne domandi il proseguimento in contumacia di ambedue le parti.

Se comparisce una delle parti, la causa prosegue in contumacia dell'altra.

Qualora la parte non comparsa intervenga nell'ulteriore corso della causa, essa può proporre le sue ragioni e conclusioni, ma le sentenze e ordinanze già pronunziate nel giudizio conservano il loro effetto.

CAPO IV.

*Delle sentenze e delle impugnative.*

Art. 87.

La sentenza che pronunzia in materia di rapporti collettivi del lavoro, stabilendo nuove condizioni di lavoro, produce tutti gli effetti del contratto collettivo. Essa è pubblicata a norma dell'art. 51 primo comma, e ad essa si applicano le disposizioni degli articoli 52, 53, 54, 55, 59 del presente decreto.

Se, dopo che una controversia individuale del lavoro sia decisa con sentenza passata in giudicato, intervenga una sentenza del magistrato del lavoro in materia di rapporti collettivi, alla quale le parti siano vincolate e che sia con quella incompatibile, ognuna delle parti e il pubblico ministero possono denunciarla alla magistratura del lavoro per l'annullamento.

Le sentenze emesse in grado di appello o inappellabili di qualunque organo giurisdizionale, in materia di rapporti individuali del lavoro, che violino un contratto collettivo di lavoro, o siano incompatibili con una sentenza del magistrato del lavoro passata in giudicato, possono essere denunciate da ognuna delle parti e dal pubblico ministero al magistrato del lavoro per la revocazione, entro quindici giorni dalla notificazione.

Con la sentenza che pronuncia l'annullamento o la revocazione, la magistratura del lavoro decide in merito la controversia.

Art. 88.

Le sentenze della magistratura del lavoro sono soggette a revocazione, revisione e cassazione.

Esse possono essere revocate a norma del codice di procedura civile, ma il termine per proporre la domanda di revocazione è ridotto a quindici giorni.

Art. 89.

Quando sopravvenga un notevole mutamento dello stato di fatto, la parte che vi ha interesse e il pubblico ministero possono chiedere la revisione della sentenza, anche prima del termine in essa stabilito per la sua durata, allo stesso magistrato che l'ha pronunziata.

Ove la domanda sia respinta, la parte che l'ha proposta è condannata ad una multa fino a L. 10,000.

Art. 90.

Contro le sentenze della magistratura del lavoro è ammesso ricorso alla Cassazione del Regno entro quindici giorni dalla notificazione. E' ammesso anche il ricorso da parte del pubblico ministero entro quindici giorni dalla comunicazione. Le sentenze che pronunciano su questioni pregiudiziali sono impugnabili insieme a quelle che pronunciano sul merito, e il termine decorre dalla notificazione di queste.

Il Procuratore generale della Corte di cassazione ha facoltà di ricorrere nell'interesse della legge contro le sentenze della magistratura del lavoro, a norma dell'art. 519 del Codice di procedura civile.

Fermi restando i rapporti di dipendenza gerarchica dei rappresentanti del pubblico ministero dal Ministro della giustizia stabiliti dalle vigenti leggi sull'ordinamento giudiziario, il Ministro della giustizia può, con suo decreto, incaricare il Procuratore generale della Cassazione di seguire e coordinare l'azione del pubblico ministero presso le Corti di

appello, per ciò che concerne le controversie collettive del lavoro, e di riferirne a lui con le osservazioni e le proposte che ritenga opportune.

Art. 91.

Quando la sentenza sia cassata, la magistratura del lavoro a cui la causa è rinviata, deve in ogni caso conformarsi alla decisione della Corte di cassazione sul punto di diritto, sul quale questa ha pronunciato.

## TITOLO VI.

### Delle associazioni di dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici.

Art. 92.

Le associazioni tra i dipendenti dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e degli altri Enti indicati nell'art. 3 secondo comma, del presente decreto, quando la costituzione ne sia consentita dalla legge, debbono essere autorizzate con decreto del Capo del Governo, di concerto col Ministro, da cui il personale associato dipende, per le associazioni di dipendenti dello Stato; con decreto del Ministro per l'interno, per le associazioni di dipendenti degli Enti locali che operano in due o in più Provincie; con decreto del Prefetto per le associazioni di dipendenti degli Enti locali che operano nell'ambito della Provincia. Debbono concorrere i requisiti richiesti dall'articolo 1 della legge 3 aprile 1926.

Le associazioni di grado inferiore o superiore, che comprendono dipendenti dello Stato e di altre Amministrazioni ed Enti debbono essere sempre autorizzate con decreto del Capo del Governo, di concerto col Ministro per l'interno e cogli altri Ministri interessati.

Per ciascuna categoria di impiegati non può essere autorizzata che una sola associazione.

L'autorizzazione non importa riconoscimento ai sensi della legge 3 aprile 1926, nè conferimento di personalità giuridica.

L'autorizzazione può essere in ogni tempo revocata.

Art. 93.

Il Capo del Governo, di concerto col Ministro competente, il Ministro per l'interno e il Prefetto, ciascuno nei casi indicati nell'art. 92, possono sempre ordinare lo scioglimento delle associazioni di dipendenti dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, e degli altri Enti indicati nell'art. 3 anche se autorizzate, quando la loro azione sia incompatibile con il buon ordine e la disciplina del servizio.

La trasgressione all'ordine del Capo del Governo, del Ministro o del Prefetto è considerata come grave infrazione disciplinare e punita con la rimozione.

Art. 94.

Le associazioni costituite per la tutela di pretesi interessi scolastici o professionali degli studenti degli istituti d'istruzione di ogni ordine sono vietate.

La costituzione e la partecipazione ad associazioni di tale genere sono considerate come gravi infrazioni disciplinari e punite con la esclusione da tutte le scuole e da tutti gli istituti di istruzione del Regno.

## TITOLO VII.

### Dei reati e delle pene.

Art. 95.

Quando la serrata, lo sciopero e l'irregolare prestazione del lavoro avvengano per scopi diversi da quello indicati nell'art. 18 della legge 3 aprile 1926, si applicano le pene stabilite negli articoli 235 primo comma e 236 Codice penale, e si procede d'ufficio.

Art. 96.

Quando la serrata, lo sciopero e l'irregolare prestazione del lavoro siano accompagnati da violenza o minaccia, si applicano le pene stabilite negli articoli 166 e 167 del Codice penale.

Se la violenza o minaccia sia esercitata nei modi previsti dall'art. 154 primo capoverso del Codice penale, si applicano le pene stabilite in detto articolo, ovvero quelle della legge 3 aprile 1926, se queste siano più gravi.

Art. 97.

Agli effetti dell'applicazione degli articoli 19 e 20 della legge 3 aprile 1926, il Ministro per le corporazioni determina, con suo decreto, quali categorie di servizi debbano ritenersi di pubblica necessità, e, in base a tale decreto, i Comuni compilano nel mese di gennaio di ogni anno un elenco delle ditte o imprese esercenti nel Comune servizi di pubblica necessità.

L'elenco è affisso per quindici giorni nell'albo pretorio.

Nei quindici giorni successivi chiunque può presentare al Prefetto osservazioni o reclami contro l'inclusione o la non inclusione di una o più ditte o imprese nell'elenco.

Il Prefetto, presi in esame i reclami e le osservazioni, approva l'elenco definitivo delle ditte o imprese esercenti servizi di pubblica necessità in ciascun comune, che viene pubblicato nel Giornale degli annunzi della provincia.

Art. 98.

Il servizio degli esercenti professioni sanitarie, degli avvocati, procuratori e notai, degli ingegneri, architetti, geometri e dei tecnici agricoli è sempre considerato di pubblica necessità.

Art. 99.

Nulla è innovato alle disposizioni contenute nel Codice della marina mercantile o in altre leggi sul reato di diserzione e sugli altri reati marittimi.

## TITOLO VIII.

### Disposizioni transitorie e finali.

Art. 100.

Fino a che non siano emanate le norme di coordinamento previste dall'art. 23 della legge 3 aprile 1926, nulla è innovato circa la competenza del Collegio dei probiviri, di cui alla legge 15 giugno 1893, n. 295; delle Commissioni arbitrali provinciali e della Commissione centrale per l'impiego privato, di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686; dei Collegi e delle Commissioni arbitrali e del Ministro per i lavori pubblici ai sensi del R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, nonchè degli organi giurisdizionali stabiliti dalle leggi e dai regolamenti sulla marina mercantile.

Fino a che non siano costituiti i Consigli provinciali dell'economia, le funzioni ne sono esercitate dai Prefetti.

Per l'anno 1926, l'elenco di cui all'art. 97 è compilato nel mese successivo alla pubblicazione del decreto del Ministro per le corporazioni, che determina le categorie di servizi di pubblica necessità.

Art. 101.

Per il procedimento in materia di rapporti collettivi del lavoro, dove la legge 3 aprile 1926 e le presenti norme non dispongano, si applica il Codice di procedura civile.

Art. 102.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno iscritte nel bilancio dello Stato le spese occorrenti per il funzionamento del Ministero delle corporazioni e le altre dipendenti dall'applicazione della legge 3 aprile 1926 e del presente decreto legislativo.

Art. 103.

Con regolamento da approvarsi con Regio decreto saranno emanate, ove sia il caso, le ulteriori norme che si rendessero necessarie per la esecuzione della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del presente decreto legislativo, che andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — FEDERZONI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1926.*
*Atti del Governo, registro 250, foglio 31.* — COOP.

---

Numero di pubblicazione **1429.**

REGIO DECRETO 2 luglio 1926, n. **1131.**

**Istituzione del Ministero delle corporazioni.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito il Ministero delle corporazioni.

Il Ministro per le corporazioni e sotto la sua direzione i Prefetti delle Provincie, esercitano tutte le funzioni di organizzazione, coordinazione e controllo affidate al Governo dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e dalle relative norme di attuazione.

Art. 2.

Il Ministero delle corporazioni ha un Ministro ed un Sottosegretario di Stato. La carica di Sottosegretario di Stato è compatibile con quella di Sottosegretario di Stato di uno dei Dicasteri esistenti.

Art. 3.

Quando gli atti e provvedimenti del Ministro per le corporazioni interessino in qualunque modo altri Ministeri, gli atti e provvedimenti saranno adottati di concerto col Ministro competente e controfirmati o firmati anche da questi.

Art. 4.

Presso il Ministero delle corporazioni è costituito il Consiglio nazionale delle corporazioni.

Il Consiglio si compone del Ministro per le corporazioni che lo presiede, del Sottosegretario di Stato per le corporazioni, del direttore generale del lavoro al Ministero dell'economia nazionale, di due rappresentanti del Ministero dell'economia nazionale e di un rappresentante di ciascuno degli altri Ministeri avente grado non inferiore a direttore generale, di due rappresentanti per ciascuna delle Confederazioni sindacali nazionali dell'industria e dell'agricoltura legalmente riconosciute, di un rappresentante per ciascuna delle altre Confederazioni sindacali nazionali legalmente riconosciute, di un rappresentante per ciascuna della Confederazione generale dei datori del lavoro e di quella dei lavoratori legalmente riconosciute, di un rappresentante dell'Opera nazionale del dopo lavoro, dell'Opera nazionale Balilla, dell'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia. La nomina è fatta con decreto Reale. I consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio è chiamato a dar parere sulle questioni che interessino corporazioni diverse o associazioni appartenenti a diverse corporazioni e su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Ministro per le corporazioni.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1926.*
*Atti del Governo, registro 250, foglio 34.* — COOP.

---

Numero di pubblicazione **1430.**

REGIO DECRETO 2 luglio 1926, n. **1132.**

**Abrogazione del regolamento industriale vigente nelle nuove Provincie e norme di coordinamento con la legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il regolamento industriale approvato con la notificazione 16 agosto 1907, B. L. I., n. 199, e ogni altra legge imperiale e provinciale, decreto, ordinanza e notificazione ministeriale e luogotenenziale complementare al regolamento stesso sono abrogati nella parti ancora in vigore nei territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778. Ai detti territori sono estesi, in quanto già non sia stato provveduto, tutte le leggi, decreti e regolamenti vigenti nel Regno sulle materie disciplinate dalle norme come sopra abrogate, e in particolare il testo unico delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli approvato col R. decreto 20 novembre 1907, n. 818, e il decreto-legge 20 dicembre 1920, n. 1881, che vieta l'impiego del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi.

Art. 2.

Le Federazioni industriali e i Consorzi industriali obbligatori esistenti nelle nuove Provincie del Regno sono sciolti. I loro patrimoni sono devoluti alle associazioni sindacali giuridicamente riconosciute per le diverse categorie già unite nei Consorzi suddetti. La devoluzione avviene a mezzo di un commissario liquidatore, nominato dal Prefetto.
Gli istituti di assistenza, di educazione e di istruzione interni ai Consorzi stessi sono posti in liquidazione, ed il patrimonio loro sarà devoluto agli istituti analoghi che siano creati entro il triennio dalle associazioni sindacali, o, in mancanza, ai Consigli provinciali dell'economia.

Art. 3.

Il tribunale industriale di Trieste, costituito a termine della legge 27 novembre 1896, B. L. I., n. 218, è conservato fino a che non sarà provveduto con le norme di coordinamento sulle magistrature del lavoro, previste dall'art. 23 della legge 3 aprile 1926. Salva la competenza speciale delle Commissioni arbitrali nelle controversie sui diritti derivanti dal contratto di impiego privato, la competenza per materia del tribunale industriale di Trieste resterà regolata dal paragrafo 4 della legge 27 novembre 1908, B. L. I., n. 218, e si estenderà a tutte le imprese industriali e commerciali esistenti nella sua circoscrizione, eccetto le imprese dello Stato, delle Provincie e dei Comuni e degli altri Enti pubblici.

Art. 4.

I contratti collettivi di lavoro stipulati fra i Consorzi di cui all'art. 2 e gli operai attinenti ai Consorzi stessi dovranno essere depositati alla Prefettura, se non sono stati ancora risoluti all'atto della pubblicazione del presente decreto, e resteranno in vigore fino alla loro scadenza, salva la stipulazione di un nuovo contratto collettivo fra le parti.
I contratti di tirocinio, stipulati e non risoluti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, avranno vigore fino alla loro scadenza; però, ciascuna delle parti avrà facoltà di denunciarli anche prima, con un preavviso di quattordici giorni.

Art. 5.

Il presente decreto legislativo entrerà in vigore due mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1926.*
*Atti del Governo, registro 250, foglio 32.* — COOP

---

Numero di pubblicazione **1431.**

REGIO DECRETO 18 aprile 1926, n. **1127.**
**Approvazione di alcune modifiche alla convenzione 18 giugno 1923 pei lavori del porto di Palermo.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 1° febbraio 1922, n. 36, che autorizzò il Governo a concedere al Consorzio portuale di Palermo la costruzione delle opere di sistemazione del porto di Palermo previste nel progetto di massima 20 aprile 1919, nonchè la creazione e la gestione di una zona industriale;
Visto il Nostro decreto 10 febbraio 1922, n. 64, col quale fu appprovata la convenzione stipulata addì 3 febbraio 1922 con il Consorzio portuale di Palermo per la concessione succitata;
Visto il Nostro decreto 7 giugno 1923, col quale l'importo complessivo delle opere di sistemazione del porto di Palermo da L. 214 milioni fu ridotto a L. 175 milioni;
Visto il Nostro decreto 9 luglio 1923, n. 1682, che approvò la nuova convenzione aggiuntiva stipulata il 18 giugno 1923;
Sentiti il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia e il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto coi Ministri per le finanze e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Alla escavazione ed al banchinamento a metri 9 della parte del bacino portuale fra il lato nord dell'ex forte di Castellammare sino a metri 100 del costruendo pontile n. 1 potrà provvedersi ancora prima che dalla Amministrazione dello Stato sia effettuata la concessione dei sylos sull'area risultante dalla demolizione del forte stesso ciò a modificazione dell'ultimo comma dell'art. 1 della convenzione 18 giugno 1923 e giusta dichiarazione di accettazione fatta dalla Società subconcessionaria delle opere di sistemazione del porto di Palermo, nell'art. 6 (aggiunto) dell'atto di sottomissione 26 giugno 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1926.*
*Atti del Governo, registro 250, foglio 27.* — COOP

Numero di pubblicazione 1432.

REGIO DECRETO 3 giugno 1926, n. 1129.

**Separazione del patrimonio e reparto delle attività e passività fra il comune di Parma e quelli di Cortile San Martino, San Lazzaro Parmense, Vigatto, San Pancrazio Parmense e Golese.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il R. decreto 23 dicembre 1923, n. 3096, con il quale fu aggregata al comune di Parma parte del territorio dei finitimi comuni di Cortile San Martino, San Lazzaro Parmense, Vigatto, San Pancrazio Parmense e Golese;

Veduto il R. decreto 11 dicembre 1924, n. 2371, con cui fu stabilita la delimitazione territoriale fra i Comuni anzidetti;

Veduti i verbali degli accordi riflettenti la separazione del patrimonio ed il riparto delle attività e passività fra gli Enti interessati, approvati dal Commissario prefettizio per il comune di Parma con deliberazioni 4, 26 e 30 maggio 1925 e dai Consigli comunali di San Pancrazio Parmense, Cortile San Martino, San Lazzaro Parmense, Vigatto e Golese con deliberazioni rispettivamente in data 25 e 31 maggio, 21 giugno, 20 e 26 luglio 1925;

Vedute le deliberazioni 3 settembre e 23 dicembre 1925 del Commissario prefettizio per il comune di Parma e quella in data 23 settembre 1925 della Giunta municipale di San Lazzaro Parmense, ratificata il 18 ottobre successivo dal Consiglio, con le quali furono completati gli accordi fra i detti due Comuni per quanto riguarda il regolamento delle passività;

Veduti i pareri espressi dalla Giunta provinciale amministrativa di Parma, nelle adunanze del 25 settembre 1925 e 29 gennaio 1926;

Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione prima, in adunanza 5 maggio 1926, le cui considerazioni si intendono nel presente decreto riportate;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento ed il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvati la separazione del patrimonio ed il reparto delle attività e passività fra il comune di Parma e quelli di Cortile San Martino, San Lazzaro Parmense, Vigatto, San Pancrazio Parmense e Golese, in conformità degli accordi intervenuti fra le rispettive Amministrazioni e concretati con le deliberazioni sopra richiamate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1926.*
*Atti del Governo, registro 250, foglio 29.* — COOP

Numero di pubblicazione 1433.

REGIO DECRETO 17 giugno 1926, n. 1128.

**Aggregazione dei comuni di Soraga, Perra, Mazzin e Pozza a quello di Vigo di Fassa.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Vedute le deliberazioni 23 giugno 1925 e 2 marzo 1926 con le quali la Reale Commissione per la straordinaria amministrazione della provincia di Trento, con i poteri del Consiglio provinciale, ha espresso parere che i comuni di Soraga, Perra, Mazzin, Vigo di Fassa e Pozza, siano uniti nell'unico comune di Vigo di Fassa;

Vedute le deliberazioni dei Consigli comunali di Soraga, in data 14 maggio 1924, di Perra in data 14 marzo 1924 e di Mazzin, Vigo di Fassa e Pozza in data 4 maggio 1924;

Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza 17 maggio 1926, di cui si adottano i motivi che qui si intendono integralmente riprodotti;

Visti la legge comunale e provinciale, il relativo regolamento ed il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Soraga, Perra, Mazzin e Pozza sono aggregati a quello di Vigo di Fassa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1926.*
*Atti del Governo, registro 250, foglio 28.* — COOP

Numero di pubblicazione 1434.

REGIO DECRETO 18 aprile 1926, n. 1071.

**Contributo scolastico del comune di Valdagno.**

N. 1071. R. decreto 18 aprile 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato in L. 58,292.87 il contributo scolastico che il comune di Valdagno deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, a decorrere dal 1° gennaio 1926.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1926.*

Numero di pubblicazione 1435.

REGIO DECRETO 6 maggio 1926, n. 1081.

**Approvazione dello statuto della Congregazione di carità di Gorga.**

N. 1081. R. decreto 6 maggio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Gorga.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1926.*

Numero di pubblicazione 1436.

REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1082.

**Approvazione dello statuto della Congregazione di carità di Castelruggiero.**

N. 1082. R. decreto 16 maggio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Castelruggiero.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1926.*

Numero di pubblicazione 1437.

REGIO DECRETO 6 maggio 1926, n. 1083.

**Erezione in Ente morale dell'opera pia « Istituto del Buon Pastore », in Parma.**

N. 1083. R. decreto 6 maggio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Istituto del Buon Pastore » con sede in Parma, viene eretta in Ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1926.*

Numero di pubblicazione 1438.

REGIO DECRETO 27 maggio 1926, n. 1084.

**Erezione in Ente morale della Fondazione scolastica Felice Perrone, presso il Regio istituto tecnico Antonio Maria Iaci, in Messina.**

N. 1084. R. decreto 27 maggio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione scolastica Felice Perrone, presso il Regio istituto tecnico Antonio Maria Iaci di Messina, viene eretta in Ente morale, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1926.*

Numero di pubblicazione 1439.

REGIO DECRETO 27 maggio 1926, n. 1085.

**Erezione in Ente morale della fondazione scolastica « Borsa di studio prof. Ruggero Grilli » presso il Regio liceo-ginnasio A. Canova, in Treviso.**

N. 1085. R. decreto 27 maggio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione scolastica « Borsa di studio prof. Ruggero Grilli » presso il Regio liceo-ginnasio A. Canova, in Treviso, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1926.*

RELAZIONI e REGI DECRETI:

**Scioglimento dei Consigli comunali di Caldaro (Trento), di Soresina (Cremona) e di San Giovanni Ilarione (Verona).**

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza dell'11 febbraio 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Caldaro, in provincia di Trento.

MAESTA',

Un'inchiesta, di recente eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Caldaro, ha accertato il disordine degli uffici e l'abbandono dei servizi pubblici. Questioni urgenti e vitali, fra cui l'organizzazione amministrativa e contabile della civica azienda, secondo le disposizioni del Regno da tempo estese alle nuove Provincie, non sono state affrontate. Nessun provvedimento è stato adottato per aumentare il gettito delle tasse locali in modo adeguato alle esigenze dell'Ente, nè, allo scopo di favorire gli elementi di cui è esponente, l'Amministrazione ha consentito, nonostante vantaggiose offerte, ad appaltare il dazio che, riscosso col sistema degli abbonamenti, dà risultati irrisori. Nessuna iniziativa è stata finora presa per risolvere il contratto, oneroso e vessatorio pel Comune, di fornitura della energia elettrica, il concessionario del quale è congiunto del sindaco; nè, infine, si è provveduto alla sistemazione del servizio di approvvigionamento idrico, insufficiente ai bisogni della popolazione e gravoso per le finanze comunali. Il vasto patrimonio immobiliare dell'Ente non è convenientemente sfruttato, mentre la relativa gestione lascia adito ad illeciti privilegi e ad abusi; il bilancio 1924 dovette essere compilato d'ufficio, quello del 1925 non potè ancora essere approvato per una manchevole ed irregolare compilazione.

A tali addebiti, regolarmente contestati, sono state fornite dal sindaco deduzioni insufficienti.

Ma se l'azione amministrativa della rappresentanza elettiva è risultata meritevole di censura e sistematicamente inosservante dei precetti di legge, a rilievi di maggiore gravità ha dato luogo l'atteggiamento fazioso e antinazionale che essa ha apertamente ostentato, in ripetute circostanze, sì da determinare, nell'ambiente locale, accentuando le competizioni fra i partiti, una situazione estremamente tesa, che desta vive preoccupazioni per il mantenimento dell'ordine pubblico.

La necessità di prevenire ed evitare i perturbamenti che la tensione degli animi minaccia di causare, oltre a quella di porre radicalmente riparo al malgoverno degli amministratori, rende pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Caldaro, in provincia di Trento, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Alfredo Pollo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

---

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 17 giugno 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Soresina, in provincia di Cremona.

MAESTA',

Sorta nel gennaio 1923, l'Amministrazione comunale di Soresina risentì, fin dell'insediamento, i difetti della sua costituzione scarsamente omogenea. L'abituale assenteismo dalle sedute di molti consiglieri ed il disinteressamento degli stessi assessori avevano reso il funzionamento della rappresentanza elettiva fiacco e stentato, lasciando gravare tutta la responsabilità della gestione della civica azienda sul sindaco che, sorretto dalla fiducia della popolazione, procurava di fronteggiarne le esigenze con encomiabile attività.

Gravi dissensi manifestatisi fra la maggioranza consiliare e il sindaco, particolarmente a causa del rigido atteggiamento di imparzialità da questi assunto nell'applicazione dei tributi locali, e contro le pretese vessatorie dei proprietari di case, avevano però da tempo creato una condizione di disagio in seno al Consiglio, che, contrasti di carattere politico, recentemente verificatisi hanno accentuato. La situazione si è resa, in tal guisa, manifestamente insostenibile e preoccupante anche nei riguardi dell'ordine pubblico, per le ripercussioni avutesi tra le popolazioni.

In tale stato di cose, la necessità di evitare e prevenire i perturbamenti che lo stesso potrebbe causare e di assicurare il funzionamento della civica azienda, rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede appunto lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Soresina, in provincia di Cremona, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Mario Gaffurri, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

---

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 17 giugno 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Giovanni Ilarione, in provincia di Verona.

MAESTA',

L'Amministrazione comunale di San Giovanni Ilarione, sorta dalle elezioni del 1920, ha svolto, come è stato accertato da una recente inchiesta, scarsissima attività nell'interesse della civica azienda, lasciando insoluti gravi ed urgenti problemi, trascurando i servizi pubblici, dissestando gravemente le finanze comunali.

Il disagio derivante da tale stato di cose, aggravato dall'atteggiamento assunto dalla rappresentanza municipale, influenzata da elementi ad essa estranei, ha determinato contro la stessa, nell'ambiente locale, un vivace e profondo malcontento, che ha avuto concreta manifestazione in ripetuti reclami e proteste.

Il Prefetto, ad evitare e prevenire i perturbamenti che tale situazione avrebbe potuto causare, ed a tutela dei vitali interessi del Comune, che richiedevano urgenti provvedimenti, ha dovuto sospendere l'Amministrazione, affidando ad un suo Commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

Poichè le cennate condizioni dello spirito pubblico non consentono la reintegrazione in carica degli attuali amministratori, mentre è necessario porre radicalmente riparo al loro malgoverno, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Giovanni Ilarione, in provincia di Verona, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. uff. Leopoldo Fiorasi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

---

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1926.

**Disposizioni circa il divieto di esportazione di lire di cui all'art. 18 del decreto Ministeriale 11 giugno 1926.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del R. decreto 10 giugno 1926, n. 942;

Visto l'art. 18 del proprio decreto in data 11 giugno 1926, riguardante le norme per l'applicazione del Regio decreto suddetto;

Decreta:

Art. 1.

Il divieto di esportazione di lire, di cui all'art. 18 del decreto Ministeriale 11 giugno 1926, si intende riferito non solo ai biglietti di Stato e di banca, agli assegni, chèques o vaglia, ma anche a tutti i titoli di credito, stilati in lire, emessi e pagabili in Italia.

Art. 2.

Le Banche, Enti e ditte trassate presso le quali sono pagabili i titoli di cui al precedente articolo, o che altrimenti ne vengono in qualsiasi modo in possesso, dovranno subito segnalare al Tesoro (Ufficio cambi) quelli dei titoli suddetti che risultassero aver circolato all'estero, fornendone gli estremi.

Art. 3.

E' consentito, a coloro che devono recarsi all'estero, di portar seco i biglietti italiani o titoli rappresentativi della moneta, stilati in lire, fino ad una somma che non ecceda complessivamente le lire diecimila.

Da tale agevolezza sono escluse le persone che si recano all'estero frequentemente nonchè quelle abitanti nella zona di frontiera e che abbiano occasione di attraversare con frequenza il confine.

A dette persone è concesso soltanto di portar seco la somma che dimostreranno necessaria per il loro breve soggiorno all'estero.

Art. 4.

Oltre all'applicazione delle multe di cui all'art. 18 del su citato decreto 11 giugno 1926 verranno confiscate ai contravventori le somme in lire delle quali essi avessero tentato esportazione.

Art. 5.

Le Banche autorizzate ai cambi, ai sensi del R. decreto 10 giugno 1926, n. 942, possono, fino a nuovo avviso e sotto la diretta loro responsabilità, effettuare pagamenti all'estero in lire, per conto dei propri clienti, quando tali pagamenti corrispondano ad improrogabili necessità derivanti da reali e documentate operazioni commerciali di importazione o da bisogni, debitamente constatati, di nostri emigranti all'estero.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 luglio 1926.

*Il Ministro*: VOLPI.

---

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1926.

**Terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Salerno.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo schema di terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Salerno, concernente corsi d'acqua non iscritti negli elenchi precedentemente approvati, oppure rettifiche alle denominazioni e indicazioni o ai limiti di demanialità di corsi d'acqua già iscritti;

Visto gli articoli 3 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, numero 2161, e 2 e 3 del regolamento per le derivazioni e utilizzazioni d'acque pubbliche approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

*a*) il deposito dello schema di terzo elenco suppletivo suddetto nell'ufficio di Prefettura di Salerno;

*b*) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso elenco nel Foglio annunzi legali;

*c*) il deposito di un esemplare di detto Foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia;

*d*) l'affissione nell'albo pretorio di detti Comuni, per un termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizie dell'avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale*, come nel Foglio degli annunzi legali, e dell'eseguito deposito ed avverta gli interessati che possono esaminare l'elenco suppletivo depositato e produrre opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*;

*e*) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo del Genio civile di Salerno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 22 giugno 1926.

*Il Ministro*: GIURIATI.

**Schema del 3° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Salerno.**

*N.B.* — Nella colonna 2 l'indicazione fiume, torrente, vallone, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

| N. d'ord. 1 | Denominazione (da valle verso monte) 2 | Foce o sbocco 3 | Comuni toccati od attraversati 4 | Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5 |
|---|---|---|---|---|
| 10-*bis* | Fosso Bagni (inf. al n. 10) | Rio Sguazzatorio | Angri e Scafati | Dallo sbocco alle origini. |
| 12-*bis* | Rio Bonaiuti (inf. al n. 12) | Controfosso sinistro del Sarno | S. Marzano sul Sarno | Id. |
| 12-*ter* | Rio Giovanardo (inf. al n. 12-*bis*) | Rio Bonaiuti | Id. | Dallo sbocco all'origine a monte della provinciale di Quarto. |
| 13 | Valle la Solofrana e Alveo Comune (inf. al n. 3) | Sarno | Mercato Sanseverino, Castel S. Giorgio, Roccapiemonte, Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Pagani e S. Marzano | Dallo sbocco al punto in cui esce di Provincia. (Passa in provincia di Avellino, ove ha le origini e vi figura nell'elenco. Dalle origini a Nocera Inferiore ha il nome di Valle Solofrana, mentre a valle di Nocera Inferiore chiamasi Alveo Comune). |
| 25 | Vallone Schiatro o Fiume Furore | Tirreno | Conca Marina, Furore e Amalfi | Dalla foce al confine di Provincia. (Passa in provincia di Napoli ove ha le sue origini. È compreso nel 1° elenco ma con la sola denominazione Schiatro). |
| 26 | Fiume Canneto o Vallone della Ferriera | Id. | Amalfi e Scala | Dalla foce alle origini. |
| 26-*bis* | Rio Acqua Alta (inf. al n. 26) | Canneto | Amalfi e Scala | Dallo sbocco alle origini. |
| 26-*ter* | Guarracino o Lama di Vettica o S. Basilio (sorgente Vocito) | Tirreno | Amalfi | Tutto il corso inclusa la sorgente Vocito. |
| 26 *quater* | Vallone Festole o Pogerola | Id. | Id. | Dalla foce alle origini. |
| 27 | Fiume di Atrani, di Scala e di Ravello ovvero Fiume Farinola e Dragone | Id. | Atrani, Scala e Ravello | Dalla foce a km. 1,000 a monte della confluenza col vallone della Tavola. (È compreso nel 1° elenco ma con determinazione incompleta). |
| 31-*bis* | Vallone Erchie e Rivo S. Nicola | Id. | Maiori | Dalla foce all'origine. |
| 31-*ter* | Fiume Cetara | Id. | Cetara | Id. |
| 35-*bis* | Torrente S. Giovanni (inf. al n. 35) | Irno | Salerno | Dallo sbocco fino C. del Pozzo. |
| 50 | Fiume Tusciano | Tirreno | Montecorvino Pugliano, Eboli, Montecorvino Rovella, Olevano, Acerno | Dalla foce alle origini compresa la sorgente Zottoli e la sorgente Acero in contrada Castagneto a monte di Olevano sul Tusciano. |
| 52-*bis* | Vallone Capaccola (inf. al n. 52) | Lama | Montecorvino Rovella e Montecorvino Pugliano | Dallo sbocco alle origini. |
| 52-*ter* | Sorgenti Capaccola (inf. al n. 52-*bis*) | Vallone Capaccola | Montecorvino Rovella | Id. |

| N. d'ord. 1 | Denominazione (da valle verso monte) 2 | Foce o sbocco 3 | Comuni toccati od attraversati 4 | Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5 |
|---|---|---|---|---|
| 65-*bis* | Sorgenti Castrullo (inf. al n. 69) | Sele | Campagna | Dallo sbocco alle origini. |
| 89-*bis* | Torrente Vignarco (inf. al n. 89) | Tanagro | Casalbuono | Id. |
| 126 | Vallone Pantanella (inf. al n. 124) | Acqua Imperatore | Montesano sul'a Marcellana | Dallo sbocco fino alle sorgenti in tenimento di Montesano, a monte del Molino Cestari, comprese dette sorgenti. |
| 126 *bis* | Acqua della Sontra (inf. al n. 126) | Vallone Pantanella | Id. | Dallo sbocco alle origini. |
| 126 *ter* | Sorgenti Elceto o Contari e San Pietro (inf. al n. 126) | Id. | Id. | Dallo sbocco alle origini compreso il tratto sotterraneo. |
| 152 *bis* | Vallone grande con le sorgenti Capo d'Acqua (inf. al n. 152) | Vallone S. Onofrio | Petina | Dallo sbocco alle origini. |
| 152 *ter* | Vallone della Pantana (inf. al n. 152) | Id. | Id. | Id. |
| 196 | Vallone Canale (inf. al n. 195) | Cosa | Altavilla Silentina | Id. |
| 255 | Fiumicello Vatullo col tratto a monte detto S. Sofia (inf. al n. 253) | Badulato | Vallo Lucania, Novi Velia e Cannalonga | Id. |
| 259 *bis* | Sorgenti Ciranna e Addezio (inf. al n. 259) | Mandia | Ascea (frazione Mandia) | Id. |
| 290 *bis* | Sorgente Sambuco | Tirreno | S. Giovanni a Piro | Dalla foce alle origini. |
| 291 *bis* | Vallone d'Iroiti (inf. al n. 291) | Bussento | Id. | Dallo sbocco tutto il suo percorso, compreso il bacino montano e le acque delle sorgenti appartenenti alla falda acquifera che dal monte Bulgheria scende fino al Bussento. |
| 291 *ter* | Sorgenti Acquavena (inf. al n. 291) | Id. | Roccagloriosa | Dallo sbocco allo sgorgo. |
| 311 | S. Lucia o Nofara Carbone (inf. al n. 310) | Cacafava | Vibonati | Dallo sbocco alle origini. |
| 311 *bis* | Vallone Ceraso (inf. al n. 311) | S. Lucia | Id. | Id. |
| 312 | Gallari o Santo Todaro (inf. al n. 310) | Cacafava | Id. | Id. |
| 313 | Fontana Vecchia (inf. al n. 312) | Gallari | Id. | Id. |

*Il Ministro per i lavori pubblici:*
GIURIATI.

DECRETI PREFETTIZI:

**Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Acqui e di Gragnano.**

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Veduto il R. decreto 4 marzo 1926, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Acqui;

Considerato che il Regio commissario prese possesso del suo ufficio il 30 stesso mese;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Acqui è prorogato di tre mesi.

Alessandria, addì 29 giugno 1926.

*Il Prefetto*: CHÂTELAIN.

L'ALTO COMMISSARIO
PER LA PROVINCIA DI NAPOLI

Veduto il R. decreto 21 marzo 1926, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Gragnano e nominato Regio commissario il cav. rag. Antimo Novelli, il quale ha assunto l'ufficio il 1° aprile successivo;

Ritenuto che il predetto Commissario straordinario non ha potuto ancora completare la sistemazione delle finanze comunali ed il riordinamento dei pubblici servizi, e che, d'altro canto, la situazione dei partiti locali non consente d'indire ancora le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Gragnano è prorogato di tre mesi e cioè fino al 1° ottobre 1926.

Napoli, addì 1° luglio 1926.

p. *L'Alto Commissario*: DE BLASIO.

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Comunicazione.**

Agli effetti dell'art. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati un disegno di legge recante l'autorizzazione ad impiegare in mutui le disponibilità degli istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

*Direzione generale del lavoro della Previdenza e del credito.*

*Bollettino N.* 146

**CORSO MEDIO DEI CAMBI**
del giorno 5 luglio 1926

| | Media | | Media |
|---|---|---|---|
| Parigi | 77 21 | Belgio | 76 41 |
| Londra | 138 90 | Olanda | 11 55 |
| Svizzera | 552 71 | Pesos oro (argentino) | 26 48 |
| Spagna | 454 17 | Pesos carta (argent.) | 11 65 |
| Berlino | 6 79 | New-York | 28 572 |
| Vienna (Shilling) | 4 05 | Belgrado | 50 50 |
| Praga | 85 — | Budapest | 0 0403 |
| Romania | 13 50 | Russia | 146 60 |
| Dollaro canadese | 28 62 | Norvegia | 6 30 |
| Albania | 552 — | Oro | 551 31 |

**Media dei consolidati negoziati a contanti.**

*Con godimento in corso.*

| | | |
|---|---|---|
| CONSOLIDATI | 3.50 % netto (1906) | 67 15 |
| | 3.50 % » (1902) | 61 — |
| | 3.00 % lordo | 43 — |
| | 5.00 % netto | 90 40 |
| | Obbligazioni delle Venezie 3.50 % | 68 225 |

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

**Apertura di ricevitorie telegrafiche.**

Il giorno 27 giugno 1926, in San Giustino Valdarno, provincia di Arezzo, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe con orario limitato di giorno.

Il giorno 28 giugno 1926, in Molise, provincia di Campobasso, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Il giorno 28 giugno 1926, in Marina di Cecina, provincia di Pisa, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Il giorno 1° luglio 1926, in Brescia n. 8, S. Eustacchio, provincia di Brescia, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

**Apertura di agenzie telegrafiche.**

Il giorno 19 giugno 1926, in Capri, Hotel Quisisana, provincia di Napoli, è stata attivata un'agenzia telegrafica inclusa sul circuito n. 2600.

Il giorno 23 giugno 1926, in Rimini, Hotel Vittoria, provincia di Forlì, è stata attivata un'agenzia telegrafica inclusa sul circuito n. 1980.

Il giorno 1° luglio 1926, in Napoli, Hotel Terminus, provincia di Napoli, è stata attivata una agenzia telegrafica inclusa sul circuito n. 2509.

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

*Rettifiche d'intestazione.* **3ª Pubblicazione.** Elenco N. 46

**Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:**

| Debito<br>1 | Numero di iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Cons. 5 % | 216767 | 1,750 — | Scipione Carolina fu Erasmo moglie di *Pater Angelo*, dom. a Formia (Caserta). | Scipione Carolina fu Erasmo moglie di *Pater o Pateros o Pateru Angelo o Evangelo*, dom. come contro. |
| » | 131207 | 750 — | Merizzi Cecilia di Giacomo, *nubile*, dom. a Torino; con usufr. vit. a Beano Marcella fu Luigi, nubile, dom. a Torino. | Merizzi Cecilia di Giacomo, *minore sotto la tutela legale della madre Beano Marcella di Luigi, nubile*, dom. a Torino, con usuf. vital. come contro. |
| » | 131208 | 750 — | Merizzi Maria-Luisa di Giacomo, *nubile*, dom. a Torino; con usufr vit. a Beano Marcella fu Luigi, nubile, dom. a Torino. | Merizzi Maria-Luisa di Giacomo, *minore* ecc. come la precedente e con usufr. come contro. |
| **Ricevuta provvisoria emessa il 24-10-1924 dalla Sezione di Regia Tesoreria di Genova.** | 1637 | Cap. 500 — | Podestà Angelo di Giovanni. | Podestà Angelo di Giovanni, *minore sotto la patria potestà del padre.* |
| Cons. 5 % | 166208 | 55 — | Russo *Lucia* di Angelo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. ad Alberana (Foggia). | Russo *Maria-Lucia* di Angelo, minore, ecc., come contro. |
| » | 84295 | 565 — | Gabbio Vittoria fu Domenico, moglie legalmente separata di Luserna *Costanzo*, dom. a Torino, vincolata. | Gabbio Vittoria fu Domenico, moglie legalmente separata di Luserna *Gaspare-Costanzo*, dom. come contro, vincolata. |
| » | 17554 | 270 — | Fabozzi Adele fu *Pietro-Paolo* minore sotto la patria potestà della madre Orabona Anna o Marianna di Domenico, ved. Fabozzi, dom. in Aversa (Caserta). | Fabozzi Adele fu *Paolo-Pietro*, minore ecc. come contro. |
| 3.50 % | 243969 | 115.50 | *Carossini* Isabella di Salvatore, nubile, dom. a Genova; con usufr. vit. a Boccardo Paola. | *Carossino o Carozzino* Isabella di Salvatore, nubile, dom. a Genova e con usufr. vital. come contro. |
| Cons. 5 % | 287794 | 500 — | Giunta Paolo fu *Bernardo*, dom. a Carrara (Massa); con usufr. vit. a Solari Matilde fu Felice ved. Giunta. | Giunta Paolo fu *Luigi* vulgo *Bernardo*, dom. a Carrara (Massa), con usufr. vital. come contro. |
| » | 287830 | 500 — | Giunta Carlo fu *Bernardo* ecc. come la precedente. | Giunta Paolo fu *Luigi* vulgo *Bernardo*, ecc., come la precedente. |
| » | 173658 | 400 — | De Giorgio Adelinda fu Ettore, *nubile*, dom. a Roma; con usuf. cumulativamente e congiuntamente ai coniugi Berardi Raffaele e De Giorgio Virginia. | De Giorgio Adelinda fu Ettore, *minore* ecc. come contro. |
| »<br>» | 145894<br>145904 | 1,140 —<br>785 — | Tubino *Carlo* fu Eugenio, minore sotto la patria potestà della madre Traverso Rosita fu Giovanni ved. Tubino Eugenio, dom. a Genova. | Tubino *Renato-Eugenio detto Carlo* fu Eugenio, ecc. come contro. |
| » | 300132 | 70 — | Tubino *Carlo-Renato* fu Eugenio ecc. come la precedente. | |

| DEBITO<br>1 | NUMERO<br>d'iscrizione<br>2 | AMMONTARE<br>della<br>rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Cons. 5 % | 22241<br>Polizza combat. | 20 — | *Bigami* Lodovico di Luigi, dom. a Ferrara. | *Bigani* Lodovico di Luigi, dom. a Ferrara. |
| 3.50 % | 115647 | 49 — | *Ballestra* Giacomo e Luigia fu Antonio, minori sotto la patria potestà della loro madre Catterina Semeria, dom. a Marsiglia (Francia). | *Balestra* Giacomo e Luigi fu Antonio, minori ecc. come contro. |
| Cons. 5 % | 47285 | 1,155 — | Sommariva Giacomo fu Luigi, dom. a Verona. | Sommariva Giacomo fu Luigi, *interdetto sotto la tutela di Sommariva Giuseppa*, dom. a Verona. |
| » | 59701 | 1,025 — | Intestata come la precedente, dom. a Cerea (Verona). | Intestata come la precedente, dom. a Cerea (Verona). |
| 3.50 %<br>»<br>» | 794244<br>799507<br>791461 | 231 —<br>234.50<br>476 — | Bisogni Assunta di *Francesco-Giuseppe*, nubile, dom. a Briatico (Catanzaro). | Bisogni Assunta di *Giuseppe*, nubile, dom. come contro. |
| Cons. 5 % | 360770 | 60 — | Garello *Francesca* fu Felice, minore sotto la patria potestà della madre *Giachino* Teresa fu Giovanni, ved. di Garello Felice. | Garello *Rosa-Francesca* fu Felice, minore sotto la patria potestà della madre *Giachini* Teresa fu Giovanni, ved. di Garello Felice. |
| » | 312060 | 870 — | Camuzzi Osita fu Alberto, moglie di Magnoli Alfonso; con usuf. vital. a Mettini *Teresa* fu Andrea, ved. di Travella Giovanni, dom. a Como. | Intestata come contro; con usufr. vital. a Mettini *Maria-Teresa* fu Andrea, ved. di Travella Giovanni, dom. a Como. |
| » | 138506 | 130 — | Domini *Stefano-Pietro* fu Giovanni, dom. a Crespole (Firenze), vincolata. | Domini *Pietro-Stefano* fu Giovanni, dom. come contro, vincolata. |
| » | 168247 | 550 — | *Di Tullio* Ester, Ettore, Ada, Elsa, Tullio e Fausto fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre De Crescenzo Margherita ved. *Di Tullio*, dom. a Caserta. | *De Tullio* Ester, Ettore, Ada, Elsa, Tullio e Fausto fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre De Crescenzo Margherita, ved. *De Tullio*, dom. a Caserta. |

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa averci interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 5 giugno 1926.

*Il direttore generale*: CIRILLO.

# BANDI DI CONCORSO

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Concorso a 19 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare.**

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO E MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 9 giugno 1907, n. 298;
Visto il regolamento per l'ammissione, l'avanzamento ed il servizio alternato fra l'interno e l'estero nelle carriere diplomatica e consolare approvato con Regi decreti 6 maggio 1911, n. 338; 13 luglio 1911, n. 730, e 14 febbraio 1918, n. 321;
Visto il decreto-legge 10 novembre 1922, n. 1527;
Visto il R. decreto 17 dicembre 1922, n. 1774;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2803;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Determina:

Art. 1.

E' aperto un concorso a 19 posti di volontario della carriera diplomatico-consolare.
La procedura del concorso sarà regolata in base alle norme dei Regi decreti sopraindicati.
Il tempo utile per la presentazione delle domande, scritte e sottoscritte dall'aspirante su carta da bollo da L. 3, è fissato a due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Le domande ed i documenti giunti al Ministero dopo la scadenza del termine prefisso non saranno accolti. Sarà però ritenuta valida la presentazione dei titoli di studio, di cui al n. 7 del successivo articolo, quando intervenga prima della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei candidati ammessi al concorso.
Chi abbia partecipato a due concorsi per l'ammissione alla carriera diplomatico-consolare senza riuscire idoneo, non può essere ammesso ad un terzo.

Art. 2.

Le domande di ammissione dovranno essere corredate dei seguenti documenti:
1° Attestato di cittadinanza italiana;
2° Estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'età dell'aspirante non è minore degli anni 21 nè maggiore dei 30, alla data del presente decreto, salvo il disposto dell'art. 42 del R decreto 30 settembre 1922, n 1290, che eleva di cinque anni il limite di età pei combattenti e dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che eleva tale limite a 39 anni per gli invalidi;
3° Certificato d'aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare ed eventuali documenti relativi ai servizi prestati in guerra, alle ricompense ottenute ed alle ferite riportate;
4° Certificato, rilasciato da medici militari, il quale comprovi che l'aspirante è di sana e robusta costituzione che gli permetta di affrontare qualunque clima, e che è esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. A tal fine l'aspirante dovrà chiedere alla direzione dell'ospedale militare locale, oppure al comando di corpo o di distaccamento che abbia a disposizione un ufficiale medico di esser sottoposto alla visita, giusta gli atti del Ministero della guerra in data 25 giugno e 23 settembre 1903, n. 350 e n. 231 sul servizio sanitario;
5° Attestato di aver sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;
6° Fedina penale;
7° Diploma di laurea in legge, ottenuto in una delle università del Regno, oppure l'attestato originale di licenza degli istituti cui, in virtù di speciali decreti Reali, sono state estese le disposizioni della legge 21 agosto 1870, n. 5850.
8° Ricevuta comprovante l'effettuato versamento presso un ufficio del registro, della tassa di concorso di L. 50, giusta il R decreto 10 maggio 1923, n. 1173;
9° Ogni altro titolo, pubblicazione o documento che l'aspirante creda opportuno di presentare.
Nella domanda i candidati dovranno fare la dichiarazione esplicita di assoggettarsi, in caso di nomina, alle nuove norme che regoleranno la Cassa di previdenza, in sostituzione della legge ancora in vigore per le pensioni, che potrà cessare d'avere effetto per gli impiegati assunti in servizio dopo il 1° agosto 1897.

Art. 3.

L'adempimento delle predette condizioni non vincola il Ministero ad accogliere le domande d'ammissione agli esami.

Art. 4.

Gli esami, giusta il programma allegato al presente decreto, saranno scritti ed orali. Gli esami scritti verteranno sulle seguenti materie:
*a*) diritto internazionale pubblico e privato;
*b*) economia politica;
*c*) storia moderna;
*d*) lingua francese. L'esame consisterà nello svolgimento di un tema di comune coltura;
*e*) lingua inglese o tedesca a scelta dei concorrenti. L'esame consisterà nella traduzione di un brano in prosa di autore moderno inglese o tedesco, in lingua italiana, e nella versione di un brano in prosa di autore moderno italiano, in lingua inglese o tedesca;
*f*) stenografia.
Gli esami orali verteranno sulle materie contemplate dal programma, meno che per la stenografia.

Art. 5.

Almeno otto giorni prima dell'apertura degli esami, oltre la notificazione individuale, sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del nome degli aspiranti ammessi al concorso, del luogo, del giorno e dell'ora fissati per gli esami.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano conseguito la semplice idoneità, senza essere compresi nella graduatoria dei vincitori del concorso, non acquistano alcun diritto ad essere nominati in carriera.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 giugno 1926.

*Il Ministro*: MUSSOLINI.

---

**Programma per gli esami di concorso alla carriera diplomatico-consolare.**

Il programma è formulato con indicazioni minute su ciascun argomento per guida uniforme dei concorrenti e degli esaminatori. Ma dai candidati non si esige la conoscenza particolareggiata dei singoli capi, bensì la nozione precisa delle idee generali e della loro connessione e gradazione d'importanza con le funzioni che debbono esercitare.

**Storia moderna e contemporanea.**

PRIMO PERIODO.

*Dal Trattato di Vestfalia* (1648) *alla pace di Passarowitz* (1718).

*A*) STORIA GENERALE. — Il trattato di Vestfalia e le sue conseguenze.
*Austria* — Orientamento politico di Casa d'Austria dopo il trattato di Vestfalia — Leopoldo I — Assoggettamento dell'Ungheria — Guerre coi turchi — Pace di Carlowitz — Giuseppe I e Carlo II — Nuova guerra contro i turchi — Pace di Passarowiz.
*Francia* — Reggenza di Anna d'Austria — Il Governo del Mazzarino — La Fronda — La guerra di Spagna — Il trattato dei Pirenei e la supremazia francese — Il regno di Luigi XIV — Governo e politica religiosa — Revoca dell'editto di Nantes — Le guerre del regno di Luigi XIV e specialmente la guerra di successione spagnuola — I trattati di Utrecht e di Rastadt.
*Inghilterra* — Il regno di Carlo I — Sette e lotte religiose — Repubblica e protettorato — Oliviero Cromwel — Sua politica — La guerra con l'Olanda — Seconda rivoluzione inglese — Le leggi co-

stituzionali — La casa Stuart — La regina Anna — L'unione della Scozia.

*Olanda.* — Le provincie indipendenti d'Olanda — La casa d'Orange -- Guerre con Inghilterra e Francia.

*Polonia.* — Il regno elettivo — Giovanni Sobieski — Decadenza politica.

*Prussia.* — Duchi e re di Prussia — Il regno di Federico I di Hohenzollern.

*Russia.* — I Romanoff — Guerra del Nord — Trattati di Stocolma e Nystädt — Ordinamento dell'impero russo.

*Spagna.* — Guerre per la successione spagnuola — Filippo V — Fine della dominazione spagnuola e preponderanza austriaca in Italia.

*Svezia.* — Dal regno di Carlo X a quello di Carlo XII — Trattati di Copenaghen e di Oliva — Carlo XII e le guerre del suo regno.

*B*) STORIA D'ITALIA.

*Genova.* — Le discordie civili — Contese con Piemonte e Francia.

*I paesi soggetti al dominio spagnuolo.* — Le condizioni economiche — Gli ordinamenti locali — Le rivolte di Napoli, Palermo, Messina.

*Piemonte.* — La reggenza e la guerra civile — Carlo Emanuele II — Vittorio Amedeo II e la lega d'Augusta — Pinerolo e Casale — Intervento alla guerra di successione spagnuola — Eugenio di Savoia — La Sardegna assegnata al Piemonte nella pace dell'Aja.

*Stato Pontificio.* — Urbano VIII — Il Ducato di Urbino — Grande e piccolo nepotismo — I conflitti in materia religiosa con Luigi XIV.

*Toscana.* — I Medici in Firenze da Ferdinando II a Cosimo III.

*Venezia.* — La guerra di Candia — Ultime glorie — La perdita della Morea.

*C*) STORIA COLONIALE. — Origine, vicende e diversa natura dei sistemi coloniali europei.

*Colonie francesi.* — Antille — Canadà — Cayenne — Senegal — Compagnia delle Indie occidentali — Compagnia d'Africa e delle Indie orientali — Madagascar — Pondichery.

*Colonie inglesi.* — L'atto di navigazione — L'America settentrionale — Compagnia delle Indie orientali — Privilegi e monopoli coloniali — Possedimenti in Africa.

*Colonie spagnuole.*

*Colonie portoghesi.*

*Fattorie e colonie olandesi.* — La Compagia delle grandi Indie — Batavia — Il Capo di Buona Speranza.

## SECONDO PERIODO.

*Dalla pace di Passarowitz alla Rivoluzione francese* (1718-1789).

*A*) STORIA GENERALE.

*Austria.* — Carlo VI e la Prammatica Sanzione — Guerra per la successione — Pretendenti — Maria Teresa e gli Ungheresi — I collegati di Maria Teresa — Carlo Alberto di Baviera imperatore — Trattato di Dresda — Guerra in Italia — Pace di Aquisgrana — La guerra dei sette anni — Leghe europee — Patti di Parigi e di Hubertsburg — Regno e riforme di Giuseppe II — Sollevazione dell'Ungheria e dei Paesi Bassi — Guerre contro la Turchia.

*Danimarca.* — Cristiano VI e suoi successori.

*Francia.* — Luigi XV — Sistema di Law e sue conseguenze — La Reggenza — La Francia nelle guerre di succesione di Polonia, d'Austria e dei sette anni — Patto di famiglia tra le Case Borboniche — Cessioni all'Inghilterra e alla Spagna — Acquisto della Lorena e Corsica — Ordinamento economico e finanziario — Luigi XVI e Maria-Antonietta — Intervento in favore dei coloni americani — Pace di Parigi — Tentativi di riforme — Turgot — Necker — Convocazione dell'assemblea dei notabili — Scrittori e filosofi nel secolo XVIII — L'enciclopedia.

*Inghilterra.* — La Casa d'Hannover — Giorgio I — Giorgio II — I Whigs e i Tories — Il Ministero Pitt — Il pretendente Stuart — Guerre contro Francia e Spagna — Giorgio III — L'Irlanda — La preponderanza marittima — L'industria e il commercio — Le finanze.

*Olanda.* — Guglielmo IV di Nassau-Orange — Sollevazione contro lo Statolderato — Guglielmo V — Intervento della Prussia.

*Polonia.* — Sua rovina — Lo smembramento del 1772.

*Prussia.* — Federico II — Guerra dei sette anni — La Prussia grande potenza — Federico Guglielmo II.

*Russia.* — Partecipazione ai negoziati e guerre d'Europa — Regno e conquiste di Caterina II — Guerre e trattati con la Turchia.

*Spagna e Portogallo.* — Filippo V ed Elisabetta Farnese — Il Cardinale Alberoni — Suoi disegni per annientare la preponderanza austriaca in Italia — Invasione della Sardegna e Sicilia — Quadruplice alleanza contro la Spagna — La legge salica — Ferdinando VII e il mutato indirizzo politico — Carlo III — Le guerre contro gl'Inglesi — Cacciata dei Gesuiti — Riforme interne — Giovanni V e Giuseppe I di Portogallo — Il marchese di Pombal — Maria I — Guerre per la successione di Polonia — Trattato di Vienna del 1738.

*Svezia.* — Debolezza del Governo — Fazioni — Gustavo III.

*Turchia.* — Condizioni generali — Perdita della Crimea — I Russi sul Mar Nero.

*B*) STORIA D'ITALIA. — L'Italia nel secolo XVIII — Lo spirito innovatore — Le riforme.

*Corsica.* — Lotte con Genova — Pasquale Paoli — Cessione alla Francia.

*Genova.* — Occupazione austriaca e sollevazione del 1746.

*Lombardia.* — Il governo di Maria Teresa — Riforme — Giuseppe II — Sua opera in Lombardia.

*Lucca e San Marino.* — Notizie generali.

*Modena.* — Francesco III d'Este — Limitazione dei privilegi del clero — Ercole Rinaldo e i Cybo — Matrimonio di Beatrice d'Este.

*Parma e Piacenza.* — L'assegnazione a Carlo VI d'Austria — Don Filippo di Borbone — L'unione di Parma e Piacenza — Ferdinando e il Du Tillot.

*Piemonte.* — Carlo Emanuele III — Lega con la Francia per la successione di Polonia — Guerra in Lombardia — Pace di Vienna — Acquisti — Lega con Maria Teresa per la guerra di successione austriaca — La campagna d'Italia — Assedio di Cuneo — L'Assietta — Pace di Aquisgrana e nuovi acquisti — Le riforme amministrative — Il marchese d'Ormea e il conte Bogino — Vittorio Amedeo III.

*Regno delle due Sicilie.* — La dinastia dei Borboni con Don Carlos — Il riordinamento dello Stato e l'opera di Bernardo Tanucci — Gli Stati italiani e Ferdinando — La regina Maria Carolina — Mal governo e calamità nel regno.

*Stato Pontificio.* — Benedetto XIV — Clemente XIII — Clemente XIV e l'abolizione dei Gesuiti — Pio VI — Contese ecclesiastiche con i vari Stati.

*Toscana.* — Dalla Casa Medicea a quella Lorenese — Francesco di Lorena e la reggenza di Toscana — Pietro Leopoldo — Le riforme leopoldine.

*Venezia.* — La neutralità disarmata — L'Istria e la Dalmazia e le mire di Giuseppe II — La decadenza.

*C*). STORIA COLONIALE. — Le guerre europee per le Colonie — Tendenze separatiste delle Colonie per rispetto alle Metropoli — Privilegi, contrabbandi e coltivazioni coloniali.

La Francia perde Canadà, Senegal e parte delle Antille.

Compagnia del Mississipi e dell'Africa.

Le Colonie olandesi in decadenza

Le Colonie portoghesi in Africa e America.

L'impero coloniale britannico nelle Indie — Colonie inglesi nell'Amercia settentrionale — Formazione degli Stati Uniti.

Colonie spagnuole — Acquisto della Luigiana e perdita della Florida — Nuova organizzazione dell'America spagnuola — Compagnia delle Filippine.

Colonie danesi e svedesi.

## TERZO PERIODO.

*Dalla Rivoluzione francese al Congresso di Vienna* (1789-1815).

*A*). STORIA GENERALE. — Rivoluzione francese — Impero e guerre napoleoniche — Restaurazione — Congresso di Vienna (Spartizioni territoriali. Il principio della legittimità. L'abolizione della tratta dei negri. La libera navigazione dei fiumi. Regolamento intorno ai gradi degli agenti diplomatici)

*Austria.* — Giuseppe II e Leopoldo II — Pace coi Turchi — Prime guerre con Francia — Invasione dell'Austria — L'Austria e le varie coalizioni — Fine del sacro romano impero — L'Austria e il Congresso di Vienna.

*Danimarca.* — Federico VI — Cessione della Norvegia alla Svezia — Cessione di Heligoland all'Inghilterra — Il ducato di Holstein e il Lauemburgo fanno parte della Confederazione germanica.

*Francia.* — Stati Generali — Convenzione — Direttorio — Rapporti con gli altri Stati europei — Bonaparte e la campagna d'Italia — Nozioni sulla famiglia Bonaparte — Trattati di Tolentino e Campoformio — Spedizione d'Egitto — Seconda coalizione contro la Francia — Consolato — Battaglia di Marengo — Paci di Lunéville, Firenze, Amiens — Napoleone imperatore — Terza coalizione contro la Francia — Ulma, Austerlitz — Pace di Presburgo — Quarta coalizione contro la Francia — Iena, Eylau, Friedland — Confederazione Renana — Pace di Tilsitt — Regno di Vestfalia e

granducato di Varsavia — Blocco continentale — Lotte di Spagna — Quinta coalizione — Patto di Vienna — Sesta coalizione — Campagne di Russia — Settima coalizione — Campagna di Sassonia — Lipsia — Francia invasa — Trattato di Parigi — I cento giorni — La Francia ai confini del 1792.

*Inghilterra.* — Guerre con la Francia dal 1793 al 1815 — Il blocco — Giorgio III — Provvedimenti costituzionali — Unione dell'Irlanda — Commercio mondiale — Espansione.

*Paesi Bassi.* — Il Belgio annesso alla Francia dal 1792 al 1814 — La repubblica Batava — Le guerre d'Olanda — L'unione alla Francia — Il regno dei Paesi Bassi — La Casa d'Orange-Nassau.

*Polonia.* — Le riforme del 1791 — Lotte con la Russia — Kosciusko — Spartizione e fine della Polonia — Il granducato di Varsavia e il trattato del 1815.

*Prussia.* — Federico Guglielmo II e i suoi rapporti con la Polonia — Guerra contro la Francia — Pace del 1795 — Federico Guglielmo III — Confederazione del Reno — Smembramento della Prussia alla pace di Tilsitt — Partecipazione alla spedizione di Russia — Campagna dell'indipendenza germanica — Gli austro-prussiani durante i cento giorni — Il Congresso di Vienna — Confederazione germanica (8 giugno 1815-20 marzo 1820).

*Russia.* — La guerra russo-turca — Caterina II e la pace di Iassy — Secondo smembramento della Polonia — Paolo I — Guerre contro la Francia — Lega dei neutri — Alessandro I contro Napoleone — Tilsitt — La campagna dei russi — Alessandro I e le campagne di Germania e di Francia — La Santa Alleanza — Annessione del ducato di Varsavia e della Finlandia.

*Spagna e Portogallo.* — Carlo IV di Borbone — Aiuti a Luigi XVI — Guerra dei Pirenei — L'alleanza con la Francia — Pace di Madrid — Invasione del Portogallo — Giuseppe re di Spagna e l'insurrezione spagnola — Ristabilimento di Maria in Portogallo e di Ferdinando VII in Spagna.

*Svezia.* — Gustavo III e Carlo XIII — Bernadotte principe ereditario — Acquisto della Norvegia — Pace di Kiel.

*Svizzera.* — Ginevra unita alla Francia dal 1792 al 1814 — La repubblica Elvetica — Il Vallese unito alla Francia nel 1810 — La Confederazione Svizzera del 1815 e i ventidue Cantoni — La neutralità.

*Turchia.* — Lotta con la Russia — Decadenza — I Giannizzeri — Rivoluzioni di Palazzo.

*B*). STORIA D'ITALIA. — L'invasione militare e politica francese — Trattato di Tolentino — Repubblica Cispadana — Repubblica Ligure — Repubblica Cisalpina — Trattato di Campoformio e fine della repubblica Veneta — Repubblica Romana — Repubblica Partenopea — Annessione del Piemonte alla Francia — Invasione della Toscana — La seconda coalizione europea — Campagna del 1800 — Il re di Napoli e la pace di Firenze — L'abolizione della repubblica Romana — La repubblica Italiana — Regno d'Italia — Regno d'Etruria — Annessione di Roma all'impero francese — Fine del governo di Ferdinando IV a Napoli — Regno di Napoli sotto Giuseppe Bonaparte e Murat — Ripercussione delle campagne del 1812 e del 1813 in Italia — La caduta del Regno Italico — La fine del regno di Murat — La Corsica, Malta, Lucca, San Marino — Mutazioni e annessioni negli altri minori Stati italiani — La Valtellina, il Trentino, il Canton Ticino.

La Sicilia e i Borboni dal 1806 al 1815 — Il Parlamento — La regina Maria Carolina — La costituzione del 1812 — La Sardegna — Carlo Emanuele IV — Vittorio Emanuele I.

L'Italia e il Congresso di Vienna — Confronto dell'asseto territoriale del 1789-1811-1815.

*C*). STORIA COLONIALE. — Espansione coloniale inglese — Canadà e nuova Scozia — Acquisto del Capo di Buona Speranza — Abolizione della tratta dei negri — Possedimenti asiatici — Estensione dell'impero britannico nelle Indie — Campagna delle Indie — Gli Stati tributari — L'Oceania — La nuova Olanda e la nuova Zelanda — Le isole Sanwich.

Le Colonie spagnole dell'America durante la guerra con la Francia.

L'isola di San Domingo — I negri — Guerra civile.

Il Brasile — La casa di Braganza.

Colonie olandesi — Giava — Borneo.

QUARTO PERIODO.

*Dal Congresso di Vienna ad oggi.*

*A*) STORIA GENERALE EUROPEA. — L'Europa dopo il 1815 — La Santa Alleanza — Il principio di nazionalità — La guerra del 1914-18 — Pace di Versaglia.

*Austria.* — Ferdinando I imperatore d'Austria — La rivoluzione del 1848 in Italia, Austria, Ungheria — La seconda insurrezione di Vienna — L'Austria ricupera Veneto e Lombardia — Guerra del 1848 — Armistizio di settembre — Francesco Giuseppe imperatore — L'aiuto russo e le sconfitte ungheresi — L'Austria al congresso di Parigi — La guerra del 1859 — Pace di Zurigo — La campagna di Danimarca — Le guerre del 1866 — Pace di Vienna — Lotta delle nazionalità in Austria e Ungheria — L'Austria-Ungheria e la questione orientale — Annessione della Bosnia Erzegovina — L'Austria-Ungheria e la politica tedesca — Azione austro-ungarica nella guerra del 1914-18 — Trattato di San Germano — I nuovi Stati indipendenti.

*Belgio.* — Posizione politica e sviluppo.

*Francia.* — Luigi XVIII — Carlo X Luigi Filippo — Rivoluzione di Parigi del 1848 e Luigi Napoleone Bonaparte — Il colpo di Stato e la proclamazione dell'impero — La spedizione del Baltico e in Crimea — Congresso di Parigi — Spedizione del Messico — Accordi per lo sgombero di Roma — La mediazione del luglio 1866 — Mentana — Guerra franco-prussiana — Pace di Berlino — La Comune di Parigi — Terza repubblica francese — Lotte politiche — La presidenza Mac-Mahon — Il tentativo conservatore del 1877-80 — La politica estera — Agadir — La triplice intesa — Azione francese nella guerra del 1914-18.

*Germania.* — Congressi di Carlsbad, Troppau, Lubiana — La costituzione in Hannover e Sassonia — Federico Guglielmo IV re di Prussia — Rivoluzione del 1848 — Costituente prussiana — Assemblea costituente germanica — Guerra con Danimarca — Alleanza italo-prussiana e guerra del 1866 — Pace di Vienna — Guerra franco-prussiana del 1870 — Proclamazione dell'impero germanico — Bismark e la lotta anticlericale — Il partito socialista tedesco — La politica estera — Guglielmo II — La triplice alleanza — La sbarco di Tangeri — La conferenza di Algesiras — Agadir — Azione germanica nella guerra del 1914-18 — Trattato di Versaglia — Nuovo ordinamento interno.

*Gran Bretagna.* — Giorgio IV — Guglielmo IV — Emancipazione degli schiavi — Congresso di Londra del 1830 — La Regina Vittoria — Le riforme in Irlanda — La guerra contro la Russia — Tentativi per impedire la guerra del 1859 — L'Inghilterra dal 1870 ai nostri giorni — I partiti interni: unionista e radico-liberale — La questione dell'Home-Rule — Il nazionalismo irlandese — Il tradeunionismo — La politica degli armamenti — La supremazia navale — Azione britannica nella guerra del 1914-18.

*Russia.* — Alessandro I e le eterie greche — Guerra con la Turchia: pace di Adrianopoli — Trattato di Unkiar Skelessi — La chiusura degli stretti — Guerra in Crimea — Il congresso di Parigi — Abolizione della servitù della gleba — Guerra russo-turca del 1877 — Pace di Santo Stefano e trattato di Berlino — Politica estera in Europa e in Asia — Guerra col Giappone — Pace di Portsmouth — La riforma costituzionale — Il panslavismo — Azione russa nella guerra del 1914 — Pace di Brest-Litowski — Il nuovo ordinamento interno della Russia.

*Spagna e Portogallo.* — Ribellione delle Colonie d'America — Rivoluzione di Spagna del 1820 — Indipendenza del Brasile — Intervento francese — Fine della rivoluzione spagnola — Governo reazionario in Portogallo e guerra civile — Carlisti e Cristini — La Spagna e la spedizione al Messico — La reggenza militare — Amedeo di Savoia — La guerra civile — Alfonso XII — Principali avvenimenti fino ai nostri giorni — La Spagna e l'insurrezione cubana — Intervento degli Stati Uniti — La rivoluzione in Portogallo.

*Stati balcanici, Romania e Turchia.* — Rivoluzione greca del 1821 — Costituzione del regno di Grecia — Formazione e trasformazioni degli Stati balcanici e della Romania — Cenno sulla lingua romena — Riconoscimento dei nuovi Stati balcanici col trattato del 1878 — Cenni sul Patriarcato ecumenico e l'esarcato bulgaro — Decadenza della Turchia dalla guerra di Crimea a quella del 1912 — La seconda guerra balcanica — La pace di Bucarest.

*Svezia e Norvegia.* — Unioni e separazioni.

*Svizzera.* — Posizione politica e sviluppo.

*B*). STORIA DEGLI STATI D'AMERICA ED ASIA.

*America Latina.* — Indipendenza del Brasile e della Repubblica Argentina.

*Cina.* — Guerre inglesi e francesi in Cina — Guerra cino-giapponese — La rivoluzione del 1912 — La Repubblica cinese.

*Giappone.* — Rivoluzione del 1868 — Le riforme — L'annessione di Hawai — Guerra con la Russia — Intervento alla guerra del 1914.

*Stati Uniti d'America.* — Dottrina di Monroe — Abramo Lincoln e guerra di secessione — Sviluppo economico commerciale — Guerra ispano-americana per Cuba e le Filippine — La politica americana — L'intervento alla guerra europea.

*C*). STORIA D'ITALIA. — Nuovo ordinamento dell'Italia nel trattato di Vienna — La Santa Alleanza e Metternich — Carattere delle restaurazioni — Principio di nazionalità — Liberalismo e società segrete — Rivoluzione del 1820-21 — Congressi di Lubiana e Verona — Reazione nel Lombardo Veneto — Rivoluzione del 1831 — La crisi della Carboneria e la Giovine Italia — Cospirazioni e

moti italiani dal 1831 al 1845 — Le riforme dei principi, gli scrittori — La rivoluzione del 1848 — La prima guerra dell'indipendenza italiana: prima fase fino al marzo 1849 — La ripresa della guerra — La restaurazione — L'operoso decennio piemontese e Camillo Cavour — Politica di Cavour fino alla guerra di Crimea — Congresso di Parigi — Gli altri Stati d'Italia in questo periodo — Seconda guerra d'indipendenza — Preliminari di Villafranca — Trattato di Zurigo — La questione dell'Italia Centrale — Le annessioni — La liberazione delle due Sicilie — L'epopea garibaldina e i plebisciti — La campagna regia — La proclamazione del Regno d'Italia — Morte di Cavour — La questione romana — L'episodio di Aspromonte — Convenzione di settembre — Trasferimento della capitale a Firenze — Guerra del 1866 — Paci di Praga e Vienna — Villa Glori e Mentana — Liberazione di Roma — Legge delle Guarantigie — Morte di Vittorio Emanuele II e di Pio IX — Il governo della destra — Il pareggio del bilancio — Il governo della sinistra — Il nuovo programma — Il trasformismo — Le riforme elettorali — I nuovi partiti politici — La politica ecclesiastica — La politica estera — La questione della Tunisia e la Triplice Alleanza — La guerra italo-turca — La pace di Losanna — Le tendenze della politica estera fino alla guerra del 1914-18 — La neutralità — Patto di Londra e partecipazione alla guerra — Azione militare italiana sul fronte italiano, sul macedone e sul francese — Trattato di San Germano — Questione adriatica.

*D*). STORIA COLONIALE. — Politica ed espansione coloniale europea nel secolo XIX — Atto generale di Berlino del 26 febbraio 1885 e atto generale di Brusselle del 2 luglio 1890.

Politica ed azione coloniale nel Mediterraneo — Egitto, Tunisia e Marocco in relazione alla politica coloniale italiana — Occupazione della Libia — Politica ed azione dei diversi Stati europei in Africa e reciproche delimitazioni territoriali — Guerra anglo-boera — L'Italia nel Mar Rosso — Colonia Eritrea e Somalia italiana — I rapporti fra l'Italia e Abissinia.

Politica ed azione dei diversi Stati nell'Estremo Oriente — Cina e Giappone.

Inghilterra e Russia nell'Asia centrale.

Le colonie portoghesi nella politica europea.

Il riordinamento coloniale in seguito al trattato di Versaglia e degli altri fra le potenze belligeranti — Spartizione — Mandati — Zone d'influenza — Rettifica dei confini della Libia e zona d'influenza italiana in Anatolia.

## Geografia.

Distribuzione delle terre e delle acque sulla superficie terrestre — Le grandi masse continentali — Le isole — Loro divisione e distribuzione — Le terre polari.

L'Oceano — Sua divisione — Le principali comunicazioni tra le diverse parti della massa oceanica — Il canale di Panama — Il Mediterraneo — Sua importanza storica e commerciale — Il canale di Suez.

Le razze umane e la loro classificazione — Religioni — Distribuzione della popolazione — Diversi gradi di civiltà dei popoli.

L'Europa — Sua posizione — Suoi limiti naturali — Tronco continentale ed articolazioni — Mari europei — Il grande bassopiano orientale e i suoi sistemi idrografici — Le Alpi — Cenni sopra questo sistema — Sua importanza climatica, etnografica e storica — Le grandi valli del sistema — I principali valichi alpini — Le strade ferrate attraverso le Alpi.

Esame oro-idrografico della regione francese, della regione germanica e delle tre grandi penisole meridionali — I sistemi *staccati* della Scandinavia, degli Urali e delle Isole Britanniche.

Le condizioni climatiche dell'Europa — Sue produzioni naturali — Etnografia dell'Europa.

Prospetto degli Stati europei — Popolazioni assolute e relative — Popolazioni delle città e delle campagne — Distribuzione degli abitanti a seconda della loro nazionalità — Confessioni religiose.

I principali centri industriali d'Europa — Commerio — Le marine mercantili. —

I mezzi di comunicazione in Europa — Fiumi navigabili e canali di navigazione — Sviluppo delle comunicazioni ferroviarie nei varî Stati — Grandi linee di comunicazione marittima verso i paesi transatlantici, le coste occidentali ed orientali d'Africa, le coste meridionali ed orientali dell'Asia e dell'Australia — Le principali linee del Mediterraneo — Le grandi linee telegrafiche terrestri e sottomarine — Le più importanti stazioni radio-telegrafiche.

Cenni sulle forze militari degli Stati europei.

Esame oro-idrografico delle altre parti del mondo — Loro condizioni climatiche — Produzioni naturali.

Costantinopoli e gli Stretti — Turchia Asiatica con particolari notizie sulla zona d'influenza italiana — Rodi e Castellorizzo — Palestina — Siria — Mesopotamia — Arabia.

Il bacino del Mar Nero — Georgia — Azerbegian — Armenia — Curdistan.

I principali Stati dell'Asia — L'India anteriore e l'impero indobritannico — L'India posteriore e i possedimenti inglesi e francesi in questa parte dell'Asia meridionale — Cina e Giappone: loro relazioni con gli Stati europei — L'altipiano iranico — Possedimenti russi nell'Asia settentrionale e centrale — Siberia occidentale ed orientale — Turchestan e Transcaspiana — Indie orientali.

Libia, Eritrea e Somalia — Egitto e Sudan — Marocco — Stato del Congo — Possedimenti e protettorati britannici, francesi, portoghesi e spagnoli nell'Africa equatoriale ed australe — L'assegnazione delle colonie tedesche.

Australia e Polinesia — Sviluppo delle colonie australiane orientali e sud-orientali; loro superiorità rispetto alle altre parti del continente australiano — L'industria mineraria e l'agricoltura in Australia — Possedimenti francesi, inglesi, spagnuoli ed olandesi nelle altre parti dell'Australia e della Polinesia.

Le terre americane — Cenni generali sulle grandi scoperte geografiche in questo continente e nelle isole adiacenti — Preponderanza dell'elemento anglo-sassone nell'America settentrionale; dell'elemento latino nell'America centrale e meridionale — Principali Stati americani — Loro grande importanza economica, industriale e commerciale.

Brevi cenni sulle terre polari e sui principali viaggi nei mari artici ed antartici — I passaggi del nord-est e del nord-ovest — L'industria della grande pesca nei mari polari.

Cenni sulle principali imprese ed esplorazioni geografiche del nostro secolo — Gli esploratori e geografi italiani.

## Economia politica e scienza delle finanze.

Oggetto dell'economia politica — Sua importanza e sue relazioni con le altre scienze sociali.

*Principi di economia teorica.* — I bisogni umani (concetto, classificazione, graduatoria) — I beni e la ricchezza (concetti e distinzioni) — Il capitale (concetto, funzione, distinzione) — L'unità dei beni (concetto, variabilità, gradi) — Limitazione dei beni — Del principio edonistico o del tornaconto.

Economia individuale ed economia sociale — Di quest'ultima in particolare — Scambio e sue forme — Calore — Sue cause — Sue leggi — Valore e prezzo — Valore e costo — Casi particolari del valore e dei valori di monopolio in particolare.

*Nozioni di economia applicata.* — Ordinamento concreto della vita economica — Varie teorie e tendenze politiche — Opinioni estreme — Liberismo — Collettivismo — Socialismo autoritario, sindacalistico, comunistico, anarchico — Necessità, caratteri e limiti attuali dell'ingerenza dello Stato nella via economica.

*La produzione della ricchezza.* — Suoi elementi (natura, capitale, lavoro) — Coordinazione — Legge delle proporzioni definite — Legge della produttività decrescente e della produttività crescente — Divisione del lavoro — Macchine: evoluzione del loro impiego e conseguenze economiche e sociali — Organizzazione della produzione — L'impresa — Origini, sviluppo, classificazioni — L'impresa privata — I cartelli e i trust — Le imprese pubbliche — Nazionalizzazione e municipalizzazione.

*La distribuzione della ricchezza.* — Concetto della distribuzione — Questioni che vi si annodano — La proprietà privata — Sue funzioni, suoi doveri, suoi limiti — Rendita fondiaria — Sue leggi — — Varie teorie — Variazioni della rendita, loro cause — Interessi del capitale — Sue cause — Sue leggi — Sue variazioni — La tendenza dei profitti al ribasso — La teoria di Marx — Profitto dell'imprenditore — Sue cause e suoi elementi — Salario del lavoratore — Sue leggi — Sue variazioni — Attuali rapporti nella distribuzione — Conflitti fra capitale e lavoro — Coalizioni, serrate, scioperi — Organizzazioni dei capitalisti e dei lavoratori — Potenze rispettive — Ufficio di arbitrato e di conciliazione.

Cooperazione e sue forme — Partecipazione degli operai nei profitti dell'impresa — Risparmio — Concetti — Funzione — Istituti che lo favoriscono — Delle casse di risparmio in particolare.

Previdenze — Mutuo soccorso — Assicurazione — Cenni sulla legislazione italiana — Pauperismo e beneficenza.

L'intervento dello Stato nella distribuzione della ricchezza — Sue cause, suoi limiti — Legislazione sul lavoro — Limitazione delle ore di lavoro — Limitazione del lavoro delle donne e fanciulli — Igiene del lavoro — Assicurazione obbligatoria (infortuni sul lavoro industriale, sul lavoro agricolo, assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia, casse di maternità, ecc.) — Cenni sulla vigente legislazione italiana circa tali forme di assicurazioni obbligatorie.

Disoccupazione — Rimedi — Uffici di collocamento — Assicurazione — Beneficenza legale (assistenza sanitaria, ospitaliera inabili al lavoro) — Cenni sulla legislazione italiana in proposito — Intervento dello Stato nella fissazione dei salari e prezzi.

*Circolazione della ricchezza.* — Moneta — Suo valore — Sistemi monetari — Vicende della produzione e dell'uso monetario dell'oro e del l'argento nel secolo XIX e XX — Legislazione sulla circolazione monetaria in Italia, nei principali Stati d'Europa, negli Stati Uniti d'America, nelle Indie, nella Cina e nel Giappone

Credito e sue forme — Banche e loro ufficio in generale — Varie specie di banche — Scambio e credito — Cambiale, chèque — Stanze di compensazione — Della banca di emissione in particolare — Cenni sull'ordinamento delle banche di emissione in Italia — Biglietti di banca — Biglietti di Stato.

Il corso forzoso — Limiti normali della circolazione fiduciaria — Circolazione fiduciaria eccessiva — Effetti, inconvenienti — Aggio — Effetti — Aumento dei prezzi — Possibili metodi per ridurre la circolazione fiduciaria e abolire il corso forzoso — Cenni sulla legislazione italiana intorno agli argomenti su indicati.

*Commercio.* — Commercio nazionale e internazionale — Mercati di consumo e di approvvigionamento — Fiere e mercati — Doks e magazzini generali — Magazzini doganali di deposito — Porti e punti franchi — Camere di commercio — Comizi agrari — Agenzie commerciali e addetti commerciali all'estero — Cenni sulla legislazione italiana intorno agli argomenti suindicati — Equilibrio e squilibrio fra importazioni ed esportazioni — Elementi che compensano l'equilibrio e che sfuggono alla statistica doganale — Pagamenti all'estero — Varie forme — Cambi esteri — Oscillazioni del cambio — Limiti e cause — Cambi sfavorevoli — Cause — Connessione cogli eccessi della circolazione fiduciaria interna e col corso forzoso — Intervento dello Stato nel commercio dei cambi.

*Politica commerciale.* — Dazi doganali e diritti accessori — Protezionismo e libero scambio — Vari sistemi di dazi doganali — Dazi speciali e *ad valorem* — Cenni sulla classificazione e regime doganale delle merci secondo la tariffa italiana — Dazi generali e dazi convenzionali — Trattati di commercio — Carattere e contenuto dei principali trattati di commercio dell'Italia con gli altri Stati — Intervento dello Stato nel commercio estero.

Mezzi di trasporto — Nozioni generali — Trasporto di persone, di merci, di notizie — Dei trasporti ferroviari — Della navigazione fluviale e marittima — Cenni sull'ordinamento giuridico delle strade ferrate in Italia — Cenni sulla navigazione aerea — Poste e telegrafi, radio-telegrafia, telefoni — Cenni di legislazione italiana.

*Consumo della ricchezza.* — Caratteri e forme — Relazione tra consumo, produzione e distribuzione — Crisi economiche — Intervento dello Stato — Limitazioni legali al consumo.

Nozioni sui principali prodotti di importazione e di esportazione da e per l'Italia — Materie prime e prodotti di cui l'Italia è esportatrice — Materie e prodotti di cui l'Italia è importatrice — Correnti di importazione e di esportazione — Paesi di provenienza e di destinazione.

*Delle merci.* — Alterazione e adulterazione delle merci — Frodi — Cenni sulla legislazione italiana.

Principali industrie in Italia e loro condizioni prebelliche postbelliche

*Combustibili.* — Combustibili fossili italiani — Lignite e torba — Importazione necessaria degli altri combustibili fossili.

*Miniere.* — Prodotti minerari italiani — Prodotti minerari d'importazione.

Industria metallurgica e meccanica.

Carte ed arti grafiche.

Industrie tessili — Seta, cotone, lino, canapa, lana e pelo — Filati e tessuti.

L'agricoltura — Suo sviluppo recente — Prodotti vegetali di esportazione — Industrie relative — Enologia — Principali vini italiani — Oleifici — Oli italiani — Zuccherifici — Stato di questa industria in Italia.

Animali e prodotti animali di produzione italiana — Pelli e loro concie.

Legname, specie da costruzione — Qualità e provenienze principali

*Popolazione, emigrazione e colonie.* — Legge di popolazione — L'emigrazione e la sua funzione economica — Correnti principali della emigrazione europea e di quella italiana in particolare — Le colonie — Caratteri economici della colonizzazione moderna.

FINANZE DELLO STATO. — Le pubbliche entrate — Entrate originarie e derivate — Il patrimonio — Il demanio dello Stato — Composizioni e caratteri giuridici di questo — I proventi delle imprese pubbliche — I tributi.

Imposte e tasse — Delle imposte in particolare — Imposta unica o molteplice — Proporzionale o progressiva — Imposta sul patrimonio e sul reddito — Imposte dirette e indirette, reali e personali — Cenni sulle principali imposte italiane — Le imposte straordinarie in dipendenza della guerra — Imposta straordinaria sul patrimonio — Suoi caratteri, sua giustificazione, suoi effetti — La confisca dei sopraprofitti di guerra — Sue cause ed effetti

Il debito pubblico — Teorie principali sui prestiti pubblici — Cenni di legislazione italiana.

## Statistica.

Concetto e definizioni della statistica — Suoi rapporti con la geografia, con l'economia politica e con le scienze di Stato

Diverse specie di valori medi e loro applicazioni — Della legge delle cause accidentali e delle sue applicazioni all'antropometria — Delle figurazioni grafiche più usate — Della statistica demografica: censimento e movimento della popolazione

Della statistica morale con speciale riguardo all'istruzione ed alla criminalità, confronti internazionali.

Mortalità — Vita media, vita probabile.

Statistica del commercio con l'estero, generale e speciale — Dati statistici sommari sulle importazioni ed esportazioni italiane.

Dati sommari di statistica monetaria — Della circolazione metallica e fiduciaria nei principali Stati — Produzione attuale dei metalli preziosi — Dati sull'aumento della circolazione fiduciaria dopo la guerra in Italia e nei principali Stati — Cenni di statistica economica — Statistica dei salari, sue difficoltà, determinazione del salario reale — Calcoli dell'ammontare della ricchezza privata in un paese e diversi modi per determinarla.

Statistica finanziaria: dati sommari sui bilanci italiani e dei principali Stati d'Europa — Avanzi e disavanzi — Cenni statistici sul debito pubblico italiano e dei principali Stati con riguardo ai recenti aumenti — Cenni statistici sul debito interno ed estero.

## Diritto interno.

### I. — ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO.

(1). DIRITTO COSTITUZIONALE. — Nozione dello Stato nei riguardi del diritto interno — Le varie forme di governo — Governo rappresentativo in particolare — Monarchia e repubblica — Governo costituzionale e governo parlamentare — Odierne tendenze informatrici — Critiche del governo parlamentare — Rappresentanze di classe — Altre tendenze.

Condizioni storiche, sociali e dottrine politiche che contribuiron a determinare l'avvento del regime rappresentativo nell'Europa occidentale e centrale — Successiva estensione del regime rappresentativo ad altri Stati dell'Europa ed ai principali Stati dell'America e dell'Asia.

Principali varietà odierne di monarchie e di repubbliche rappresentative in Europa ed in America.

Monarchia parlamentare e governo di gabinetto inglese — Governo delle principali colonie autonome inglesi (Dominions del Canadà, Australia e Sud-Africa).

Monarchia parlamentare belga.

Repubblica parlamentare francese.

Confederazione Svizzera — Il *referendum* in Svizzera.

Federazione degli Stati Uniti d'America e loro governo presidenziale

Cenni sull'ordinamento delle nuove repubbliche di Germania, Austria, Czeco-Slovacchia, Ungheria e Polonia.

Cenni sulla Repubblica russa dei Sovieti.

Governo monarchico rappresentativo in Italia — Divisione dei poteri — Legislazione, amministrazione e giurisdizione — Parlamento, governo, tribunali.

Potere legislativo — Corona, Camera dei Deputati e Senato — Attribuzioni della Corona in ordine al potere legislativo, amministrativo e giudiziario — Dichiarazione di guerra — Conclusione dei trattati internazionali — Art. 5 dello Statuto — Riforme in proposito — Diritto comparato — I trattati internazionali e il diritto interno.

Composizione della Camera dei deputati — Elettorato politico — Suffragio universale — Questione sul suffragio femminile — Comparazione col sistema di suffragio dei principali Stati (Gran Bretagna, Belgio, Francia, Federazione degli Stati Uniti d'America Svizzera) — Cenni sul suffragio nelle nuove repubbliche di Germania e di Austria — I collegi elettorali — Collegio uninominale e plurinominali — Rappresentanza proporzionale — Sistema vigente in Italia e cenni di diritto comparato — Eleggibilità, incompatibilità, ecc. — Questioni relative.

Senato del Regno — Sua composizione attuale in Italia — Comparazione con le assemblee corrispondenti nei principali Stati

Procedimenti parlamentari — Vari sistemi — il nuovo ordinamento degli uffici — Le commissioni permanenti — Le commissioni permanenti del Congresso degli Stati Uniti d'America — Le leggi — Approvazione — Sanzione — Promulgazione — Pubblicazione — Entrata in vigore — La delegazione di potestà legislativa al governo — I decreti-legge d'urgenza — I regolamenti.

Il potere esecutivo — Il Presidente del Consiglio — Il Consiglio dei ministri — I singoli ministri — Nomina e revoca dei ministri — Il gabinetto e la fiducia del Parlamento — Responsablità penale e politica dei ministri — Confronto con altri governi costituzionali, segnatamente con quello degli Stati Uniti d'America.

Il potere giudiziario — Sue relazioni fondamentali con il potere legislativo ed esecutivo — Suo ordinamento — Inamovibilità dei magistrati — Giuria.

Uguaglianza civile — Suo significato — Libertà individuale e sue guarentige nella legislazione italiana — L'*Habeas Corpus* inglese — Guarentige costituzionali del diritto di proprietà e limitazione di questo.

Libertà di stampa — Sue condizioni e limiti — Cenni di diritto comparato con riguardo speciale alla legislazione inglese e francese.

Libertà di riunione e di associazione — Cenni di diritto comparato con riguardo speciale alla legislazione inglese e francese.

Libertà di lavoro — Scioperi — Limitazioni — Associazioni corporative e sindacali — Questioni.

Libertà religiosa — La Santa Sede nel diritto interno — La legge sulle guarentige pontificie.

Il diritto di petizione.

*B*). DIRITTO AMMINISTRATIVO — Nozione dell'amministrazione e del diritto amministrativo.

*Parte generale.*

*Fonti.*

*Subietti.*

Lo Stato — Gli Enti autarchici — Organizzazione — Accentramento e decentramento — Burocrazia e ufficio onorario — Gerarchia — Il Re come capo dell'amministrazione — I Ministeri — Del Ministero degli affari esteri in particolare — Il Consiglio di Stato come organo consultivo — La Corte dei Conti — Sue funzioni costituzionali, amministrative e giurisdizionali — L'amministrazione governativa locale — Circoscrizioni — Prefetti e consigli di prefettura — Sottoprefetti — Giunta provinciale amministrativa — Condizione giuridica degli impiegati civili dello Stato — Diritti e doveri — Disciplina — Delle carriere dipendenti dal Ministero degli affari esteri.

I comuni e le provincie — Elettorato amministrativo — Organi delle provincie e dei comuni — Principali loro attribuzioni — Vigilanza e tutela sui medesimi.

I diritti di supremazia dell'amministrazione — I cittadini — Loro principali diritti pubblici.

*Atti amministrativi.* — Cenni sulla loro classificazione — Rapporti di diritto pubblico — Atti discrezionali e non discrezionali — Unilaterali e bilaterali — Cenni sulle forme e sui requisiti di validità — Responsabilità dell'amministrazione per fatti illeciti.

Rapporti di diritto privato della pubblica amministrazione — In particolare cenni sulla contabilità generale dello Stato e sui contratti.

*Tutela dei diritti e degli interessi.* — Diritto e interessi — Nozione — Ricorsi amministrativi — Ricorsi gerarchici — Ricorso straordinario al Re.

La giurisdizione ordinaria e la tutela dei diritti dei cittadini contro la pubblica amministrazione — La legge sul contenzioso amministrativo — Diritti civili e politici — Non revocabilità degli atti amministrativi — Obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato dei tribunali — Sue sanzioni — Giurisdizioni amministrative — Le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato — La Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa - Legittimità e merito — Cenni particolari sul ricorso in legittimità alla IV Sezione del Consiglio di Stato — Dell'eccesso di potere in particolare — Cenni sulla procedura — Cenni sulle altre principali giurisdizioni amministrative speciali.

I conflitti di attribuzione — Ricorso alla Cassazione di Roma contro le decisioni delle giurisdizioni speciali.

*Parte speciale.*

Cenni sui singoli obiettivi della pubblica amministrazione. In particolare:

1° Legislazione sull'emigrazione — Organi — Commissariato generale — Ispettori — Rapporti fra gli organi speciali del servizio dell'emigrazione e il Ministero degli affari esteri e gli agenti consolari — Protezione dell'emigrante nei luoghi d'imbarco durante il viaggio e nei paesi di emigrazione — Tutela dei risparmi degli emigranti.

2° Legislazione sulla leva — Funzioni degli agenti consolari.

Cenni sui seguenti obietti specialmente in quanto si coordinano con le funzioni degli agenti diplomatici e consolari, con le questioni di diritto internazionale e con le nozioni di economia applicata indicate in altre parti del programma: Pubblica sicurezza — Sanità pubblica — Istruzione pubblica elementare — Obbligo scolastico — Provvedimenti per combattere l'analfabetismo — Pubblica beneficenza — Risparmio e previdenza — Assicurazione obbligatoria sugli infortuni nel lavoro industriale e agricolo, contro le malattie, la invalidità e la vecchiaia — Monete e banche di emissione — Ordinamento degli istituti amministrativi ausiliari del commercio — Strade ferrate — Poste e telegrafi.

*C*). DIRITTO E PROCEDURA PENALE. — Fondamento del diritto di punire. La legge penale — Codice e leggi complementari.

Del reato — Delitti e contravvenzioni — Classificazione dei reati. Subietto attivo — Concorso di più persone nello stesso reato — Subietto passivo ed oggetto — Volontà — Dolo e colpa — Fatto — Consumazione — Tentativo — Concorso di reati e di pene — Imputabilità — Cause che la escludono e la diminuiscono — Aggravanti del reato e della pena — In particolare della recidiva.

Pena — Nozione — Le varie pene — Pene principali e accessorie — Conseguenze penali della condanna.

Cenni sui delitti:

1° Contro la sicurezza dello Stato, con particolare riguardo ai delitti contro gli Stati esteri e i loro capi e rappresentanti — Offese ai medesimi a mezzo della stampa

2° Contro la libertà.

3° Contro la pubblica amministrazione.

4° Contro la fede pubblica, con speciale riguardo alla falsità in monete, in carte di pubblico credito, in atti, e alle frodi in commercio — Leggi speciali in proposito in quanto possano interessare il commercio internazionale

5° Contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, contro le persone e contro la proprietà.

Nozione del processo penale.

Ordinamento giudiziario e competenza.

Azione penale — Suo esercizio — Querela — Richiesta, specialmente nei reati contro Stati esteri — Autorizzazione — Garanzia amministrativa — Pregiudiziali civili — Azione civile nascente da reato — Parti nel processo penale — Difesa — Cenni sugli atti e sulle nullità — Istruzione — Atti di polizia giudiziaria — Cenni sull'istruzione formale e sommaria — Modi di presentazione dell'imputato — Arresto e libertà provvisoria.

Cenni sul giudizio — Sentenze e ordinanze — Mezzi d'impugnazione.

II. — ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO.

*A*). DIRITTO CIVILE. — Diritto privato in generale e in specie diritto civile — La codificazione — Altre fonti — Interpretazione delle leggi civili — Loro efficacia nel tempo.

Dei rapporti e degli atti giuridici in generale — Elementi essenziali, naturali e accidentali dei negozi giuridici — Persone fisiche e persone giuridiche — Condizioni che determinano e modificano la capacità e il godimento dei diritti — Della piena capacità giuridica della donna. (Legge 17 agosto 1919, n. 1176).

Cittadinanza: disposizioni che ne regolano l'acquisto e la perdita.

Domicilio, residenza e dimora — Assenza: assenza in guerra — Matrimonio: condizioni necessarie per contrarlo e formalità relative alla sua celebrazione — Diritti e doveri che ne derivano — Regime patrimoniale fra i coniugi.

Filiazione legittima e filiazione naturale — Legittimazione — Adozione.

Minore età e interdizione — Patria podestà e tutela — L'inabilitazione e l'emancipazione.

Ordinamento ed atti dello stato civile.

I beni secondo la loro natura giuridica — Diritti personali e reali — Possesso ed azioni possessorie — Proprietà — Concetto, modo di acquisto, limitazioni, estinzione — Servitù personali e prediali — Proprietà letteraria, industriale ed artistica.

Delle successioni — Devoluzione ed adizione dell'eredità — Successioni legittime: ordine successorio — Successioni testamentarie: capacità, forme dei testamenti, porzione disponibile, istituzione d'erede, legati, costituzioni — Disposizioni comuni: rappresentazione, accettazione, rinuncia di eredità, beneficio d'inventario, eredità giacente, divisione, collazione.

Donazioni.

Obbligazioni, loro specie, fonti da cui derivano, effetti delle obbligazioni in generale.

Dei contratti — Varie specie e requisiti essenziali — La rappresentanza nei contratti — Effetti dei contratti in generale e in specie di quelli traslativi di proprietà od altri diritti reali — I contratti a favore di terzi — Interpretazione dei contratti.

Dei quasi contratti in generale e in specie della gestione di affare altrui.

Colpa extra-contrattuale e responsabilità per fatti altrui — Modi legali e convenzionali di garantire l'adempimento delle obbligazioni.

Modi di estinzione delle obbligazioni, e in specie del pagamento, della novazione, delle azioni di nullità e della prescrizione estintiva.

*B*). DIRITTO COMMERCIALE E MARITTIMO. — Fonti di diritto commerciale.

Degli atti di commercio.

Delle persone nell'esercizio del commercio — Dei commercianti.

— Delle società commerciali — loro specie (in nome collettivo, in accomandita, anonime) — Delle società cooperative — Ausiliari nell'esercizio del commercio: stabili (institori, commessi) e temporanei (commissionari, mediatori) — Oggetti del commercio e più particolarmente delle merci e dei titoli di credito e loro distinzione secondo il diritto che rappresentano e la loro legge di circolazione — Dei titoli al portatore (art. 56 e 57 cod. comm.).

Dei contratti commerciali — Dei contratti fra persone lontane — Delle prove del diritto commerciale.

Il contratto di compra-vendita commerciale, e in che si distingue dalla compra-vendita civile.

Il contratto di trasporto a mezzo di ferrovia — Cenni generali sulle tariffe e sulla responsabilità delle società ferroviarie in caso di ritardo, di avaria o di perdita delle cose trasportate.

Il contratto di assicurazione — Impresa assicuratrice — Nozioni generali delle assicurazioni contro i danni e sulla vita umana.

Cambiale — Suoi requisiti essenziali — Accettazione — Girata — Avallo — Intervento — Pagamento — Protesto — Azioni cambiarie — Operazioni di banca: passive (più particolarmente del deposito e della emissione di biglietti di banca) e attive (più particolarmente dello sconto, del prestito, dell'anticipazione e dell'apertura di credito) — Nozioni dello chèque e delle stanze di compensazione.

Fallimento — Dichiarazioni, concordato, chiusura — Piccoli fallimenti — Bancarotta.

Nozioni generali del commercio e del diritto marittimo — Fonti del diritto positivo marittimo.

Proprietario, armatori, capitano; l'equipaggio e il contratto di arruolamento.

Il contratto di noleggio — Avarie — Crediti privilegiati sulla nave e sul carico.

Polizia amministrativa e giudiziaria dei porti, delle spiaggie e della navigazione — Naufragi e ricuperi — Pesca marittima.

Giurisdizione amministrativa, disciplinare e penale sulla marina mercantile.

C). PROCEDURA CIVILE. — Mezzi di prova — Atti pubblici e scritture private — Prova testimoniale — Presunzioni

Principi fondamentali sulla trascrizione e sulle iscrizioni ipotecarie.

Azioni e giudizi civili — Giurisdizione e competenza — Giurisdizione volontaria e contenziosa — Criteri e regole che servono a determinare la competenza.

Compromesso e causole compromissorie.

Norme generali del procedimento — Citazione — Del procedimento formale e sommario.

Sentenze, ordinanze e decreti — Mezzi per impugnare le sentenze.

Provvedimenti conservatori — Giudizi esecutivi — Cenni sui procedimenti speciali.

## Diritto internazionale.

### DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO.

NOZIONI PRELIMINARI. — Cenni storici sugli istituti di diritto internazionale e sul concetto di società internazionale — Cenni storici sulle dottrine del diritto internazionale pubblico — Principi fondamentali di esso — La Società delle Nazioni — Suo avvenire — Progetti e aspirazioni.

*Fonti.* — La consuetudine — I trattati internazionali — Trattati normativi — Loro differenza dai trattati contratti — Requisiti di validità dei trattati: 1° Capacità delle parti (negli stati contraenti, nelle persone dei rappresentanti — Pieni poteri — Istruzioni — Ratifica); — 2° Causa; — 3° Consenso — Forma dei trattati — Effetti — Accessioni — Garanzie — Modi di estinzione — Interpretazione.

Leggi interne in materia di diritto internazionale pubblico.

*Subietti.* — Stato — Sua nozione nel diritto internazionale — Stato sovrano — Stato e Nazione — Dottrina della nazionalità — Stati composti — Unione di Stati (personali o reali) — Federazioni di Stati (Confederazioni e Stati federativi) — Stati semisovrani — Protettorato — Protettorato coloniale — Sfera di influenza — I Dominions inglesi — Stati neutralizzati — Condizione giuridica internazionale della Santa Sede.

Formazione e riconoscimento di nuovi Stati — Modificazioni territoriali — Successione da Stato a Stato.

Diritti fondamentali degli Stati — Eguaglianza — Conservazione — Indipendenza (Intervento — Intervento collettivo — Controllo internazionale — Dottrina di Monroe) — Rispetto — Relazioni internazionali — Diritto attivo e passivo di legazione

*Organi.* — La Società delle Nazioni secondo il trattato di Versaglia e gli altri trattati connessi — Suoi fini — Membri ed organi — Competenza e funzioni — Sua posizione giuridica internazionale.

Commissioni internazionali di controllo.

Agenti diplomatici — Cenno storico — Classificazione degli agenti diplomatici — Accreditamento — Sospensione e fine della missione — Diritti, privilegi, esenzioni.

Agenti consolari — Svolgimento storico dell'istituto — Classificazione dei consoli — Nomina e cessazione — Diritti, privilegi, esenzioni — Legge consolare italiana — Attribuzioni dei consoli (Amministrative, notarili, giudiziarie) — Usi internazionali — Convenzioni consolari — Legislazione italiana — I Consoli nei paesi di capitolazione — Origine, storia e contenuto delle capitolazioni — Protettorato dei cattolici in Oriente — Delle attribuzioni e della giurisdizione consolare nei paesi di capitolazione, con riguardo speciale alla legge italiana — Successive restrizioni del sistema delle capitolazioni — Sue condizioni attuali — Le convenzioni internazionali speciali per l'Egitto, la Tunisia, il Marocco — Le attribuzioni consolari nei paesi dell'Estremo Oriente — I *settlements* europei nei porti aperti dell'Estremo Oriente.

*Oggetti.* — Territorio — Natura del diritto su esso — Modi di acquisto — Frontiere — Colonie — Servitù internazionale — Mare — Libertà del mare — Mare littorale e territoriale — Mari interni — Stretti e canali internazionali — Polizia internazionale dei mari (repressione della pirateria e della tratta sugli schiavi) — Navi — Distinzioni — Regime giuridico nel mare libero e nel mare territoriale.

Spazio aereo — Questioni — Convenzione aerea internazionale di Parigi del 1919.

Fiumi soggetti a controllo internazionale (Atto finale del Congresso di Vienna — Le clausole dei trattati di Versaglia e di San Germano).

*Atti.* — Dei trattati-contratti in particolare — Fatti illeciti internazionali e responsabilità degli Stati (Fatti dei funzionari e fatti dei privati — Offese ad uno Stato estero o ai cittadini del medesimo) — Protezione dei cittadini all'estero e suoi limiti.

*Contestazioni internazionali e mezzi per risolverle* — Delle contestazioni internazionali — Modi di soddisfazione e riparazione, spontanei o concordati — Eventuali ostacoli costituzionali.

*Mezzi pacifici per la risoluzione delle contestazioni* — Negoziati diretti — Buoni uffici — Mediazione — Congressi e conferenze — Arbitrato (Precedenti. Clausola arbitrale. Trattato di arbitrato permanente) — La prima convenzione dell'Aja del 1907 — La risoluzione pacifica delle controversie secondo il patto della Società delle Nazioni (Metodi. Sanzioni).

*Mezzi violenti per la risoluzione delle contestazioni* — Ritorsione — Rappresaglia — Embargo — Blocco pacifico — Dell'impiego della forza per il ricupero dei crediti (II convenzione dell'Aja del 1907) — Della guerra — Concetto — Cause — La guerra ed il diritto — Storia. Primi accenni di codificazione in particolare della conferenza di Brusselle del 1874) — Inizio della guerra (in particolare III convenzione dell'Aja del 1907) — Effetti giuridici della dichiarazione di guerra — I belligeranti — I legittimi combattenti (V convenzione dell'Aja del 1907, art. 1-3 del regolamento annesso) — I mezzi leciti in guerra (IV convenzione dell'Aja. Regolamento annesso art. 22-34) — Divieto dell'uso dei proiettili esplosivi e deformanti (Principî generali. Dichiarazione di Pietroburgo del 1868. III dichiarazione dell'Aja del 1899) — Divieto dell'uso di gas asfissianti o deleteri (Principî generali II dichiarazine dell'Aja del 1899) — Divieto di bombardamenti aerei (Principî generali. Temporaneo impegno resultante dalla I dichiarazione dell'Aja del 1899. Dichiarazione dell'Aja del 1907) — Le mine e torpedini automatiche di contatto (Principî generali. VIII convenzione dell'Aja del 1907) — Limitazione dei bombardamenti navali (IX convenzione dell'Aja del 1907) — L'impiego dei sottomarini — Questioni relative — Dell'occupazione militare (Principî generali. IV convenzione dell'Aja del 1907, art. 42-56 del regolamento annesso) — Diritti e doveri dei belligeranti nei riguardi delle persone nemiche — Combattimenti — Prigionieri di guerra (Principî generali IV convenzione dell'Aja del 1907, art. 4-20 del regolamento annesso) — Feriti e malati (Principî generali. Convenzione di Ginevra del 1906. Convenzione dell'Aja del 1904 X convenzione dell'Aja del 1907) — Diritti e doveri dei belligeranti sulle cose della guerra terrestre — Limiti alla occupazione delle cose dello Stato — Rispetto della proprietà dei privati e di persone giuridiche, anche pubbliche — Requisizioni e loro condizioni Principi generali. Regolamento annesso alla IV convenzione dell'Aja del 1907) — Diritti e doveri dei belligeranti sulle cose della guerra marittima — Diritto di preda — Principi generali. Dichiarazione di Parigi del 1856. Dichiarazione di Londra del 1909 VI, VII, XI e XII convenzione dell'Aja del 1907) — Convenzione di guerra — Fine della guerra.

La neutralità — Concetto e condizioni — Diritti e doveri dei neutrali nella guerra terrestre e marittima — Del commercio neutrale — Contrabbando di guerra — Blocco — Diritto di visita — Prede e relativi giudizi principî generali. Dichiarazioni di Parigi e di Londra citate. V e XIII convenzione dell'Aja del 1907).

### II. — DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO.

A'. REGOLE GENERALI — Nozione — Cenni storici — Le varie dottrine odierne — Lo straniero — Sua condizione giuridica nel di-

ritto privato e processuale (storia, dottrina, legislazione dei principali Stati, legislazione italiana, trattati).

I conflitti di legge nello spazio — Norme regolatrici — Fonti di esse (usi internazionali, trattati, leggi interne) — Diversità fra le leggi interne in proposito nei vari Stati — La questione del rinvio.

Vari sistemi per prevenire o risolvere i conflitti di legge nello spazio — Territorialità della legge — Personalità della legge e criterio per determinarla (domicilio, nazionalità) — La volontà delle parti (autonomia) — La reciprocità — La unificazione legislativa (principali tentativi e progetti specialmente in tema di obbligazioni e di cambiali).

Contemperamento e coordinamento dei vari sistemi nell'ordinamento positivo secondo la natura dei rapporti giuridici — Idem nella storia — Teoria degli statuti — Idem nel tempo attuale e nei principali Stati — In particolare della territorialità delle leggi di ordine pubblico (Nozione di questo, art. 12, disp. prel. cod. civ. Difficoltà inerenti) — Prevalenza del principio della personalità della legge secondo il criterio della nazionalità — I caratteri fondamentali del sistema vigente in Italia.

L'applicazione della legge straniera per parte del giudice — Fondamento — Conoscenza e prova.

*B*) DIRITTO CIVILE. — Applicazione dei principî generali sulla risoluzione dei conflitti di legge nello spazio ai fondamentali istituti del diritto civile e in particolare ai seguenti:

Cittadinanza — Doppia cittadinanza — Apolidi.

Persone giuridiche straniere.

Stato e capacità delle persone — Assenza.

Forma degli atti — Fondamento della regola *locus regit actus* — Sue principali applicazioni — Eccezioni.

Matrimonio — Norme regolatrici secondo i principî generali, la nostra legislazione, le convenzioni dell'Aja 12 giugno 1902 (legge 7 settembre 1905, n. 523) — Celebrazione — Capacità — Forme (in particolare dei matrimoni consensuali, di quelli religiosi, di quelli celebrati da agenti diplomatici e consolari) — Divorzio (in particolare del divorzio in relazione all'ordine pubblico, dei mutamenti di nazionalità a scopo di divorzio e della diversa nazionalità dei coniugi) — Separazione personale — Effetti personali e patrimoniali del matrimonio — In particolare del contratto di matrimonio — Paternità e filiazione — Alimenti.

Tutela — Principî generali, nostra legislazione, convenzione dell'Aja 12 giugno 1902.

Le cose — Mobili ed immobili — Principî generali — Commento dell'art. 6, disp. prel. cod. civ.

Donazioni.

Successioni — Legge regolatrice — Le varie teorie e sistemi — Commento e critica dell'art. 8, disp. prel. cod. civ.

Obbligazioni — Varie cause di esse — In particolare delle obbligazioni derivanti da contratto.

*C*) DIRITTO COMMERCIALE. — Gli stranieri commercianti — Le società commerciali straniere — Legge regolatrice delle obbligazioni commerciali — Capacità — Forma — Requisiti essenziali — Sostanza — Effetti — Esercizio e conservazione dei diritti — Principî generali — Commento dell'art. 58 cod comm. e comparazione con i principî vigenti per le obbligazioni civili.

Applicazione dei suddetti prinicipi ai singoli rapporti commerciali e principalmente ai seguenti:

Cambiale — Legge regolatrice riguardo alle obbligazioni cambiarie (oltrechè del traente ed emittente), dell'accettante, giratario, avallante, interveniente — Legge regolatrice delle azioni cambiarie.

Contratto di trasporto — Principî generali — Contratto di trasporto ferroviario — Leggi regolatrici — In particolare la convenzione di Berna 14 ottobre 1890 con gli atti addizionali 16 luglio 1895, 16 giugno 1899, 19 settembre 1906 (leggi 15 dicembre 1892, n. 710; 29 dicembre 1895, n. 715; 23 dicembre 1900, n. 496; 20 dicembre 1908, n. 718).

Diritto internazionale marittimo — La proprietà delle navi e la loro nazionalità — Legge regolatrice del contratto di noleggio — Legge regolatrice degli urti di navi e dei salvataggi — In particolare le convenzioni di Bruxelle 23 settembre 1910 (legge 12 giugno 1913, n 606).

Legge regolatrice del fallimento — Effetti del fallimento dichiarato all'estero — Competenza — Unità ed universalità.

*D*) PROCEDURA CIVILE. — Legge regolatrice della giurisdizione della competenza dei tribunali civili — Criteri di competenza — Principî generali — Commento degli articoli 105, 107. cod proc. civ — Capacità dello straniero in giudizio — Convenzioni internazionali in proposito con i diversi Stati — In particolare della convenzione dell'Aja 17 luglio 1905, articoli 17-23 (legge 27 giugno 1909, n. 641) — Ricorso in Cassazione per violazione di legge straniera.

Citazioni all'estero — Commissioni rogatorie — Convenzioni internazionali sull'assistenza giudiziaria — Della convenzione dell'Aja citata, articoli 1-16.

Esecuzione delle sentenze straniere — Disposizioni vigenti nei principali Stati — Le legislazione italiana e le modificazioni apportate col decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1272 — Esecuzione di atti notarili e di provvedimenti di volontaria giurisdizione.

III. — DIRITTO INTERNAZIONALE AMMINISTRATIVO E PENALE.

*A*) DIRITTO INTERNAZIONALE AMMINISTRATIVO. — Suo concetto — Sua origine recente — Sua importanza — Doveri degli agenti diplomatici e consolari in proposito, specie in relazione al diritto internazionale del lavoro.

*Sue fonti.* — (Usi, trattati, leggi interne) — Obblighi internazionali di una uniforme legislazione interna su diverse materie amministrative.

*Organi.* — Unioni e commissioni internazionali.

Obblighi di comunicazione e denunzia di provvedimenti emanati o di fatti

Gli stranieri nel diritto pubblico interno — Norme dei trattati di primo stabilimento, di commercio e consolari in proposito — Il trattamento della nazione più favorita (esempi in diritto italiano: Esenzione da requisizioni militari. Trattato con la Svizzera, col Giappone, ecc.) — Reciprocità (esempi in diritto italiano: L'esercizio delle professioni sanitarie con laurea straniera, la eleggibilità alle Camere di commercio, ecc.) — Diritti pubblici cui lo straniero è ammesso od escluso (esempi: Esercizio di professioni, diritti politici, ecc.) — Legislazione sul lavoro — Applicabilità agli stranieri nella parte onerosa — Applicabilità nella parte favorevole (in particolare: applicabilità agli operai stranieri delle norme favorevoli circa le assicurazioni obbligatorie contro gl'infortuni, le malattie, la invalidità e la vecchiaia) — Principî della legislazione italiana — Principî delle più importanti legislazioni dei paesi di emigrazione italiana — Esenzione dello straniero da obblighi gravanti ai cittadini (esempi: servizio militare, requisizioni militari, ecc.) — Oneri speciali cui è sottoposto (in particolare della espulsione)

*Principali materie amministrative contemplate da trattati internazionali.* — Polizia ed ordine pubblico (esempi: Convenzione di Parigi sulla tratta delle bianche del 1904 Convenzione di Parigi sulle pubblicazioni oscene del 1910).

Popolazione e igiene — Convenzioni sanitarie (esempi: Convenzione di Parigi del 1903, ecc. Convenzioni sanitarie speciali fra l'Italia e i paesi di emigrazione italiana).

Produzione della ricchezza — Convenzioni sulla proprietà artistica, industriale e sui marchi di fabbrica — Unione relativa — Convenzioni per la tutela e lo sviluppo dell'agricoltura (L'Istituto Internazionale di Agricoltura. Convenzione di Berna del 1881 per la repressione della fillossera, ecc.) Circolazione della ricchezza — Unione postale universale — Convenzione per la telegrafia, le comunicazioni telefoniche e radio-telegrafiche — Aspetto pubblicistico della convenzione di Berna sui trasporti ferroviari — Trattati di navigazione e commercio per quanto attiene alle comunicazioni marittime — Circolazione delle automobili — Convenzione di Berna del 1874 sul sistema metrico decimale — Unione monetaria latina — Distribuzione della ricchezza e tutela del lavoro — Beneficenza legale a favore degli stranieri (art. 77 legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza 17 luglio 1890 e principali trattati internazionali conclusi dall'Italia).

Trattati internazionali di lavoro — Loro ragioni economiche e politiche — Loro avvenire — Convenzione di Berna del 1906 per il divieto dell'uso del fosforo bianco — Convenzione di pari luogo e data per la interdizione del lavoro notturno delle donne e dei fanciulli — Le clausole dei trattati di Versaglia e di San Germano — Conferenza generale e ufficio internazionale del lavoro — Suoi compiti — I trattati di lavoro conclusi dall'Italia con i paesi di emigrazione — In particolare del trattato con gli Stati Uniti d'America — Difficoltà costituzionali sorte per la sua applicazione in detto Stato — Trattato con la Francia.

*B*) DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE. — Territorialità della legge penale.

Reati commessi all'estero — Varie teorie e sistemi legislativi — Casi di reati commessi all'estero e perseguibili in Italia — Modalità dell'esercizio dell'azione penale.

Esecuzione di sentenze penali straniere — Principî generali — Casi ammessi dalla legislazione italiana — Effetti di una condanna scontata all'estero se il giudizio sia rinnovato in Italia - Casi di esecuzione delle sentenze penali estere quanto alla interdizione dai pubblici uffici o ad altre incapacità e quanto agli effetti civili — Modalità

Rogatorie in materia penale — Usi, trattati e disposizioni del Codice di procedura penale.

Estradizione — Varie teorie e sistemi legislativi — Persone che possono essere estradate e in particolare della estradizione dei nazionali — Reati per cui non si concede l'estradizione — Reati connessi — Procedura di estradizione — Legislazione italiana in proposito.

## COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

**Concorso per titoli ed esami ad un posto di consigliere dell'emigrazione di seconda classe nel ruolo organico del Commissariato generale dell'emigrazione.**

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473;
Veduti i Regi decreti-legge 26 giugno 1924, n. 1603, e 15 novembre 1925, n. 2046;
Sulla proposta del Commissario generale dell'emigrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli ed esami ad un posto di consigliere dell'emigrazione di seconda classe nel ruolo organico del Commissariato generale dell'emigrazione.

Al concorso potranno essere ammessi funzionari sia del Commissariato generale dell'emigrazione che di altra Amministrazione dello Stato, i quali alla data del 1° dicembre 1923 ricoprivano almeno il grado 7° del gruppo A e che, alla data del 15 novembre 1925, contino non meno di 12 anni complessivi di servizio di ruolo.

Art. 2.

Le domande di ammissione a tale concorso, redatte su carta da bollo da L. 3, e firmate dai concorrenti, che sono tenuti altresì ad indicare la loro esatta dimora, dovranno pervenire al Commissariato generale dell'emigrazione in Roma (via Boncompagni, 30) non più tardi delle ore 19 del 31 luglio 1926 corredate dei documenti qui sotto indicati:

a) atto di nascita, debitamente legalizzato, da cui risulti avere il concorrente compiuto, alla data del presente decreto, trenta anni di età;

b) diploma di laurea in giurisprudenza conseguito in una Regia università del Regno, ovvero diploma di laurea conseguito in un Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali;

c) certificato medico, legalizzato dal sindaco o dal Prefetto, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed ha l'attitudine fisica all'impiego cui aspira;

d) fotografia del concorrente, con la firma di lui autenticata dal sindaco o da un notaio;

e) tutti i titoli e documenti e le pubblicazioni che il candidato creda utile di presentare ai fini del concorso, compreso fra i titoli l'attestato delle votazioni riportate nell'esame di laurea e negli esami speciali universitari;

f) un attestato della competente Amministrazione dello Stato da cui risulti che il candidato possiede i requisiti di grado e di anzianità di cui al precedente art. 2;

g) ricevuta comprovante l'effettuato versamento presso un ufficio di registro della tassa di concorso di L. 50, giusta il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173;

I funzionari del Commissariato generale dell'emigrazione sono esentati dal presentare i documenti di cui alle lettere a), b), c), d) e f).

Non saranno accettate le domande che perverranno al Commissariato generale dell'emigrazione dopo il 31 luglio 1926, nè quelle che, pur giungendo in tempo utile, non saranno corredate da tutti i documenti richiesti, i quali debbono essere effettivamente presentati, esclusa in ogni caso la facoltà del concorrente di riferirsi a documenti già esibiti ad altre Amministrazioni.

Il possesso dei necessari requisiti non vincola l'Amministrazione ad ammettere gli aspiranti al concorso.

Il provvedimento con cui è negata l'ammissione è definitivo ed insindacabile.

Art. 3.

Gli esami saranno dati in Roma con le modalità che verranno singolarmente indicati ai concorrenti ammessi al concorso. Detti esami consteranno di tre prove scritte e di una prova orale. Una prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema di diritto amministrativo e di diritto internazionale o di economia politica; un'altra prova scritta consisterà nella risoluzione di quesiti o nella discussione di argomenti relativi alla legislazione italiana e straniera della emigrazione ed a quella internazionale del lavoro; la terza consisterà nella traduzione di un testo italiano in francese. I candidati possono chiedere, nella domanda di ammissione, di sostenere la prova anche per altre lingue estere.

Ai candidati saranno assegnate otto ore per ciascuna delle due prime prove. Per la traduzione in francese saranno assegnate quattro ore; altrettante per ciascuna traduzione facoltativa in altre lingue. Sarà permesso solo l'uso di dizionari forniti dalla Commissione; per le due prime prove questa deciderà se e quali testi legislativi concedere in consultazione.

La prova orale verterà in una conversazione sulle materie indicate per le prove scritte e sulla geografia economica, nonchè nella lettura e traduzione di un testo francese e in una breve conversazione nella stessa lingua; ciò vale rispettivamente anche per le lingue estere facoltative.

Art. 4.

A parità di merito verranno preferiti nel seguente ordine:
a) i mutilati ed invalidi di guerra;
b) i decorati al valore;
c) i decorati della croce di guerra;
d) gli ex combattenti.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà formata di un consigliere di Stato, presidente; un consigliere della Corte dei conti, un commissario dell'emigrazione, un professore ordinario di Regia università o Regio istituto di studi superiori; un consigliere superiore dell'emigrazione.

Alla Commissione saranno aggregati Regi professori di lingue estere con voto soltanto per la rispettiva materia.

Un funzionario del grado 6° del Commissariato generale dell'emigrazione avrà le funzioni di segretario.

Ciascun componente la Commissione, compreso il presidente, disporrà di 30 punti, dei quali 10 saranno riservati alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, 10 a quella delle due prime prove scritte e 10 alla prova orale. I professori di lingue estere disporranno ciascuno di 10 punti per lo scritto e 10 per l'orale.

Per poter essere ammesso alla prova orale il candidato dovrà riportare, sui titoli e sulle pubblicazioni almeno la votazione complessiva di 35; nelle due prime prove scritte, la media complessiva di almeno 35 e nella traduzione in francese la votazione di 7 almeno. La votazione minima di vincitore è data dalla votazione complessiva di 105 assegnata dalla Commissione fra titoli, prove scritte ed orali nonchè dalla media di 7 nelle prove scritte ed orali, di francese.

Art. 6.

Le prove scritte avranno inizio entro il termine che verrà stabilito con decreto del Commissario generale. Il posto messo a concorso verrà conferito al vincitore secondo l'ordine della graduatoria definitiva stabilita dalla Commissione in base alla media aritmetica delle due votazioni complessive attribuite l'una dalla Commissione e l'altra dall'insegnante di lingua francese. Tale media verrà aumentata di due punti per ogni lingua estera quando il candidato nei rispettivi esami, scritto ed orale, abbia riportato almeno la media di sette.

Art. 7.

Il vincitore che senza giustificato motivo non assumerà entro il termine a lui assegnato l'ufficio a cui sarà destinato, sia nell'interno del Regno che all'estero, perderà ogni diritto a coprire il grado conseguito mediante il concorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno.

Roma, addì 7 giugno 1926.

*Il Ministro*: MUSSOLINI.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.